

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 707)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FORTUNATI, PAPA, PERNA, RENDA, ROMANO, ROSSI, FABBRINI, SALATI, MACCARRONE Antonino e GIANQUINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Riforma dell'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema affrontato nel presente disegno di legge, cioè quello di un rinnovamento profondo dell'Università italiana, è diventato, negli ultimi anni una delle questioni di maggior rilievo, non solo dal punto di vista pedagogico-culturale ma anche da quello politico-sociale, nel panorama, pure così complesso e grave, nell'attuale fase di sviluppo della società civile del nostro Paese. Non stupisce perciò, di fronte all'aggravarsi della crisi di struttura, di organizzazione, di metodi e contenuti, e persino della sua stessa funzione che oggi investe l'università italiana; di fronte alla spinta delle grandi lotte studentesche e ai loro contenuti, se la questione universitaria sia diventata oggi il terreno, per un verso, di un acuto scontro sociale, per altro verso, il terreno di un confronto ideale e politico di portata generale tra le stesse forze politiche.

Più di una volta e da più parti si è sottolineato che dal futuro dell'università italia-

na dipende, in misura considerevole, lo sviluppo non solo culturale e civile, ma anche sociale, tecnologico e produttivo, dell'intera nostra società, e che quindi la soluzione di questo problema impone risposte di ampio respiro e di ampia prospettiva, che non possono non essere collegate con posizioni di orientamento e di schieramento generali.

In questo senso se è vero che la riforma dell'università non riguarda solo gli universitari, studenti o docenti, è anche vero che la riforma dell'università avanza nella misura in cui avanza l'intero processo di rinnovamento della nostra società. Ciò implica problemi difficili di contenuto e di metodo nella formazione della volontà politica e dell'atto legislativo e la definizione di un rapporto corretto delle istituzioni con la dinamica delle forze sociali, e quindi anche la capacità, da parte di tutti, di intendere il carattere di attuazione costituzionale, di questo impegno, che pertanto non può

essere ridotto alla competenza di un semplice atto di Governo e perciò circoscritto nell'ambito della maggioranza politico-parlamentare che lo sostiene.

1. — A queste esigenze e a questo complesso nodo di problemi il Gruppo comunista intende dare sul piano legislativo con il presente disegno di legge, una risposta che parte, innanzi tutto, dall'analisi oggettiva delle condizioni reali dell'università italiana e delle dimensioni effettive della sua crisi, senza la quale non è possibile comprendere nè la maturazione della volontà politica che è stata rivelata dall'esplosione delle lotte studentesche, nè le motivazioni che spiegano le scelte politiche e culturali che è necessario compiere per il futuro.

Il primo punto che deve essere sottolineato è costituito dalla contraddizione profonda che si è aperta tra una domanda sempre più vasta di istruzione e strutture non solo inadeguate ma incapaci di rispondere positivamente a tale domanda. Mentre infatti l'università italiana, sia come numero di sedi, sia come attrezzature, organici, eccetera; sia infine, come normativa ha subito una lentissima evoluzione, rimanendo sostanzialmente nel quadro che per essa avevano definito la riforma Gentile, prima, ed il testo unico fascista del 1933, poi; la popolazione studentesca invece, ha subito una profonda dilatazione e una profonda trasformazione: il numero degli studenti, che era di circa 43.000 all'epoca della riforma Gentile e di circa 57.000 quando fu promulgato il testo unico, sfiora oggi il mezzo milione; ed ancora più massiccio è l'incremento delle immatricolazioni: nell'ultimo quindicennio, dal 1953 al 1968, il numero degli studenti che si sono iscritti al primo anno dei corsi universitari è passato da circa 34.000 ad oltre 130.000.

Si tratta certamente di un positivo fenomeno di crescita civile; ma sarebbe un errore grave convalidare la tesi, che pure si sente ripetere, per cui il problema si ridurrebbe ad un adeguamento puramente quantitativo e proporzionale delle strutture univer-

sitarie esistenti, quasi che la crescita sia un fenomeno armonico con lo sviluppo e la crescita generale del nostro Paese, e quindi da affrontare con prudente e lungimirante gradualità. Chi, come la nostra parte politica, dalla Liberazione in poi, non si è mai stancato di chiedere con forza una diversa e più massiccia politica dei finanziamenti per la scuola e l'università avverte oggi con chiarezza che la natura del problema è tale che non è risolvibile soltanto con interventi di tipo puramente quantitativo, ma che richiede altresì impostazioni nuove e diverse.

Torneremo più avanti su questo punto, ma intanto ciò che preme osservare è che come non sono armonici lo sviluppo e la crescita della nostra società, ma sono bensì determinati dal contrasto di classe e condizionati dagli squilibri e dalle contraddizioni, che sempre si riaprono a nuovi livelli, tra rapporti di produzione e sviluppo delle forze produttive; così non armonica e non pacifica è la crescita della popolazione universitaria. Tre considerazioni sono da fare a questo proposito:

a) la prima è che tale crescita, per quanto vistosa, non ha ancora portato la popolazione universitaria ai livelli raggiunti, non diremo negli Stati Uniti o nell'Unione Sovietica, ma neppure dei Paesi dell'Europa occidentale, calcolandosi che in Italia solo il 10 per cento circa dei giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni è iscritto all'università;

b) la seconda è che tale crescita porta fortemente impresso il marchio della discriminazione di classe: solo l'8,9 per cento degli studenti sono figli di operai e di contadini, cioè della grande maggioranza della popolazione italiana, e solo 1 studente su 3 di questa piccola percentuale porta a termine gli studi. Questa discriminazione di classe, del resto, opera su tutta la fascia della scolarità e dà una struttura nettamente piramidale alla popolazione scolastica italiana, se è vero che ogni anno, di fronte ai circa 900.000 bambini che si iscrivono al primo anno della scuola dell'obbligo stanno i

26-27.000 giovani che arrivano alla laurea. Che del resto questo meccanismo di espulsione di massa dalla scuola della popolazione studentesca operi soprattutto su basi socio-economiche e solo in piccolissima misura su basi pedagogico-culturali è provato dal fatto che già a livello della scuola dell'obbligo, più della metà dei bambini non porta a termine il ciclo scolastico; è evidente che qui non sono in giuoco i fattori del merito, dell'intelligenza, delle attitudini dei singoli scolari, ma altri fattori di diversa natura. E del resto non si scopre nessuna novità, quando si sottolinea la sostanziale « ineguaglianza » tra lo studente di famiglia borghese e lo studente di famiglia proletaria: il primo, infatti, non solo è favorito economicamente, ma gode naturalmente di tutti i vantaggi sociali e culturali della sua classe; vive in un ambiente generalmente più « colto », può usufruire di tutta una serie di sussidi, sia familiari che extrascolastici, di una residenza più adatta, di una più elevata trama di rapporti sociali, di più ampia possibilità di accedere a strumenti di informazione di vario tipo. Tutto ciò ha, com'è ovvio, conseguenze assai rilevanti sul rendimento scolastico, sulla maturazione dell'intelligenza e delle attitudini. Onde la sostanziale ingiustizia di ogni scuola che, in tale situazione, fondi i suoi criteri valutativi di massa esclusivamente sul merito e il profitto scolastico: o meglio, il carattere sostanzialmente ingiusto di una società che espone ad una valutazione meritoria astrattamente egualitaria giovani che essa stessa ha in precedenza condannato a condizioni di diseguaglianza;

c) la terza considerazione, infine, riguarda il carattere squilibrato e distorto della crescita della popolazione studentesca. Innanzi tutto l'incremento della popolazione universitaria è percentualmente maggiore nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord (probabilmente in misura ancora maggiore alle cifre date alle pagine 62-63 del volume *La istruzione pubblica in Italia. Bilancio di legislatura 1963-68*, edito a cura del Ministero

della pubblica istruzione, se si tiene conto che la maggioranza delle sedi universitarie è nel Centro-Nord e che esiste un considerevole fenomeno di « migrazione » universitaria). Orbene questo dato, anziché contrastare, conferma il tradizionale divario tra le due zone dell'Italia: lo squilibrio delle strutture scolastiche, infatti, pesa quasi totalmente sull'istruzione tecnica e professionale, cosicché la spinta all'immatricolazione universitaria nel Mezzogiorno è proprio il segno di una debolezza delle strutture scolastiche e degli sbocchi professionali, è la prova delle deficienze strutturali dell'industrializzazione e del fatto che, pertanto, la laurea è la strada obbligatoria per una promozione sociale.

In secondo luogo, proprio il rapporto distorto tra Università e società, tra Università e sbocchi professionali, che si è venuto aggravando negli ultimi anni, spiega perché, oggi, quasi il 40 per cento della popolazione universitaria italiana sia concentrata in due sole facoltà, quella di Economia e commercio e quella di Magistero.

Una crescita della popolazione universitaria, dunque considerevole e tuttavia ancora insufficiente, ipotecata dalla discriminazione di classe e distorta nelle sue spinte e nella sua destinazione. Una crescita, però, che ha posto il problema di una trasformazione della tradizionale università italiana in università di massa, e cioè di un « salto qualitativo » nella trasformazione della nostra università.

2. — Il carattere di massa assunto dalla Università ha messo in crisi il suo modo tradizionale di funzionare. Anche su questo punto conviene partire da alcune cifre ed in particolare da quella che segna il rapporto tra immatricolati e laureati: naturalmente il numero degli uni e degli altri vanno confrontati in modo sfasato, perché l'incremento delle immatricolazioni non può ripercuotersi immediatamente su quello dei laureati, ma solo dopo un certo numero di anni, quando è presumibile che quegli immatricolati

dovrebbero aver terminato gli studi. Orbene, prendendo un intervallo medio di cinque anni, possiamo fare il seguente raffronto: di fronte ai circa 38.000 immatricolati dell'anno 1951-52 stanno i circa 21.000 laureati dell'anno 1955-56; per contro, di fronte ai circa 63.000 immatricolati dell'anno 1961-1962 stanno i circa 27.000 laureati dell'anno 1965-66. Ciò significa essenzialmente due cose: in primo luogo che il numero dei laureati si mantiene ad un livello assoluto molto basso; in secondo luogo che la percentuale dei laureati si abbassa nettamente sia rispetto al numero complessivo degli studenti (1 a 5 nel 1933, 1 a 15 nel 1967-68) sia rispetto al numero degli immatricolati (dal 57 per cento al 45 per cento circa nell'ultimo quindicennio).

È questo il cosiddetto fenomeno della « mortalità universitaria », cioè degli studenti che non terminano gli studi universitari, con il quale è strettamente connesso l'altro fenomeno, non meno grave e preoccupante, rappresentato dai « fuori corso », cioè dagli studenti che prolungano gli studi per un numero di anni superiore a quello previsto dal loro piano di studi e che hanno ormai superato l'imponente cifra di 100.000. Una recente indagine ISTAT ha permesso di analizzare meglio questo aspetto della questione: essa ha infatti mostrato che appena il 5 per cento degli studenti riesce a conseguire la laurea entro il ventiduesimo anno e che, su 100 studenti, 23 finiscono gli studi nel numero di anni prescritti, 25 con il ritardo di un anno, 18 con un ritardo di due anni e 34 con un ritardo di tre o più anni.

Queste cifre sono di per sé eloquenti e sufficienti a mostrare il punto a cui è arrivata la crisi di funzionamento e di rendimento dell'Università e la sua inadeguatezza strutturale a rispondere positivamente alle esigenze cui dovrebbe assolvere. Tale crisi non è addebitabile, ovviamente, solo all'incapacità e all'imprevidenza della classe politica di governo, ma implica invece scelte consapevoli e un'impostazione della politica culturale che mettono in questione non solo il

funzionamento ma anche la funzione e la destinazione dell'istruzione superiore.

Certo il panorama delle gravi insufficienze delle strutture edilizie, delle attrezzature didattiche, assistenziali, ricreative, degli organici dei docenti, dei contenuti culturali e professionali, eccetera è impressionante, ma non è sufficiente a spiegare interamente la crisi attuale, perchè anche in questo caso le insufficienze quantitative hanno prodotto fenomeni degenerativi che, per essere corretti, richiedono un radicale mutamento di indirizzo. Qui ci limitiamo a sottolinearne due, sufficientemente ampi per essere significativi e che sono stati al centro delle lotte studentesche e del dibattito sull'Università.

Il primo riguarda il rapporto docente-studente, i contenuti e i metodi dell'insegnamento, l'autoritarismo che caratterizza il potere accademico (ed è appena il caso di dire che quando si parla di autoritarismo accademico ci si intende riferire ad una struttura oggettiva di potere e non ad una connotazione soggettiva psicologica, dei docenti, che, semmai, quando si manifesta è conseguenza e non causa del fatto).

Nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo è iscritto che il rapporto tra professori ordinari e studenti, nell'anno accademico 1968-69 è di 1 a 161 (ma nella maggiore università italiana, quella di Roma, esso arriva alla cifra di 1 a 244!): il che significa, dato che ogni studente segue ogni anno più di un corso, che in effetti il rapporto reale medio è di 1 a 600, 1 a 700, con punte che superano largamente il migliaio. Per valutare appieno queste cifre del resto, si rammenti che nel 1933 il rapporto professori-studenti era di 1-29!

Questa situazione non è nata casualmente, ma è il frutto della politica degli organici consapevolmente e concordemente seguita, per due decenni, dai vari Governi e dalla classe accademica e tendente a mantenere il carattere strettamente elitario del vertice della classe docente.

Per rendersene conto basta esaminare la seguente tabella che si riferisce all'anno

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accademico 1964-65 (cfr. Annuario statistico dell'Istruzione italiana 1966, p. 114, tav. 108),

ma che, a parte le cifre assolute, coincide con la situazione attuale:

Facoltà	Studenti	Professori di ruolo	Professori non di ruolo	Assistenti (compresi i volontari)
Facoltà tecnico-scientifiche (*)	96.269	927 (1 a 134)	2.955 (1 a 33)	7.743 (1 a 12)
Facoltà di medicina	28.130	512 (1 a 55)	258 (1 a 109)	8.268 (1 a 3,5)
Facoltà economiche, sociali e giuridiche (**)	141.122	604 (1 a 235)	583 (1 a 243)	3.729 (1 a 38)
Facoltà letterarie (***)	94.886	425 (1 a 221)	754 (1 a 126)	2.789 (1 a 34)
TOTALI	360.407	2.468 (1 a 145)	4.550 (1 a 80)	22.529 (1 a 16)

(*) Ingegneria, Architettura, Agraria, Veterinaria, Scienze, Farmacia.

(**) Economia e commercio, Istituto navale, Scienze statistiche demografiche e attuariali, scienze politiche, giurisprudenza.

(***) Lettere e filosofia, Magistero, Istituto orientale, Istituto superiore di educazione fisica.

Queste cifre sono particolarmente significative da diversi punti di vista. In primo luogo, come si è detto, per ciò che riguarda l'indice assoluto del rapporto tra il numero dei titolari di corso e il numero degli studenti. In secondo luogo, altrettanto indicativa è la ripartizione dei posti tra i vari gruppi di facoltà, che rivela un preciso disegno da parte del Ministero, cui spetta la determinazione dell'entità globale e la distribuzione dei posti di organico.

Innanzitutto non deve trarre in inganno la situazione particolarmente favorevole (almeno comparativamente) della facoltà di medicina; non ci troviamo qui di fronte ad una cura particolare del Ministero della pubblica istruzione nei confronti della salute pubblica e quindi della preparazione professionale dei futuri medici, ma solo di fronte alla condiscendenza ministeriale alla progressiva ospedalizzazione delle cliniche universitarie, alla professionalizzazione e privatizzazione dell'attività dei cattedratici e dei direttori delle cliniche, e quindi ad un processo degenerativo contrastante con le esigenze dell'insegnamento e della ricerca.

La tendenza a mantenere una oligarchia di cattedratici al vertice della piramide universitaria è del resto esplicitamente confer-

mata dagli organici degli altri gruppi di facoltà: e poichè nel gruppo tecnico-scientifico certe esigenze didattiche non sono comprimibili, soprattutto in relazione all'attività sperimentale e di laboratorio e alle esercitazioni pratiche, si è compensata la ristrettezza dei ruoli di professore ordinario con la dilatazione degli incarichi e dei posti di assistente. Dove invece come nelle facoltà economiche, sociali e giuridiche e in quelle letterarie, le esigenze didattiche sembrano meno rigide e la frequenza studentesca meno necessaria (cosa di cui è persino irritante mostrare l'assurdità), le cifre del rapporto docente-studente raggiungono i maggiori livelli di distorsione, concorrendo le condizioni oggettive della popolazione studentesca che sceglie queste facoltà e gli indirizzi del Ministero a fare di queste scuole qualcosa di poco diverso da scuole per corrispondenza: con buona pace della preparazione professionale degli studenti e con guasti irreparabili. Basti pensare alla preparazione degli insegnanti, al progressivo abbassamento del livello culturale della scuola secondaria che ne consegue e alle ripercussioni che tutto ciò ha sulla preparazione dei nuovi studenti che si iscrivono all'Università: è un processo che si morde ormai la coda e che segna la gravità della situazione.

Tutto ciò ha portato a due conseguenze:

a) all'incremento di una fascia sempre più ampia di docenti subalterni (professori incaricati e assistenti) scelti discrezionalmente dai professori ordinari e da questi interamente dipendenti nell'attività, nella conservazione del posto, nella prosecuzione della carriera. In tal modo sui docenti subalterni ricade il carico maggiore della didattica: oggi su tre titolari di corsi di insegnamento, due sono professori incaricati, ma tutti i poteri decisionali e tutti i diritti di partecipazione al governo degli Atenei e di cooptazione dei nuovi docenti di ruolo sono riservati ai soli professori di ruolo; in questo quadro si spiega la profonda degenerazione dei concorsi, il posto del tutto anorme che essi hanno finito per assumere nella politica delle facoltà, e si spiegano altresì gli altri fenomeni che hanno largamente impressionato l'opinione pubblica: l'attività didattica ridotta (nei casi migliori) a 50 ore di lezione l'anno, la parte sempre più preponderante di attività extrauniversitaria, l'utilizzazione della cattedra come posizione di prestigio per finalità estranee, il lento deperire dell'attività di ricerca e di produzione intellettuale e così via;

b) alla progressiva degenerazione della didattica, all'affermarsi dell'autoritarismo culturale nel rapporto docente-studente. La cattedra è diventata la vera struttura portante, autonoma e isolata in se stessa, dell'università, e, in essa, il cattedratico non è praticamente tenuto a rendere conto di nulla a nessuno. Ma proprio questa struttura, entrando in contraddizione con l'incremento della popolazione studentesca e con il carattere di massa assunto nell'università, ha finito per mettere in piena luce la crisi che ha investito l'idea tradizionale dell'attività didattica nella Università e ha qualitativamente modificato il problema del rapporto docente-studente, non solo sconvolgendo il vecchio modulo paternalistico, ma anche rimettendo in questione la funzione stessa del docente: si è definitivamente infranta la vecchia omogeneità tra la struttura universitaria, i suoi metodi didattici, i suoi contenuti culturali e professionali e il pubblico

« sociale » a cui essa si rivolge: nella crisi sociale profonda tra la espansione della domanda di istruzione e il carattere angusto e selettivo delle strutture produttive dell'istruzione, si innesta così una profonda crisi culturale: oggi l'intellettuale non è più (o non è più soltanto) il creatore e il trasmettitore di grandi idee-guida, e il docente non è più il « mediatore di consenso » tra queste idee ad un pubblico di studenti-uditori, socialmente e culturalmente omogeneo alla ideologia dominante e destinato perciò a costituire i futuri quadri dirigenti della società.

Le contraddizioni sociali, ideali e culturali della nostra società sono entrate impetuosamente nelle università; contemporaneamente, in conseguenza anche del progresso culturale e scientifico, sono entrati in crisi proprio i due istituti fondamentali della Università: la cattedra e la facoltà. Le antiche partizioni del sapere appaiono sempre più inadeguate e alle vecchie classificazioni delle discipline altre se ne vengono sostituendo; sorgono nuove scienze e nuovi metodi, ma soprattutto si va affermando il concetto di ricerca interdisciplinare e di gruppo (di docenti e studenti), che per un verso si specializza sempre di più e per altro verso postula collegamenti, controlli e verifiche critiche di carattere generale, e che quindi non impartisce nozioni ma « costruisce cultura » e fornisce gli strumenti della critica: ecco il senso profondo della battaglia che il movimento universitario ha fatto per il dipartimento, come « struttura » dell'Università e non come istituto sovrapposto rispetto a quelli tradizionali.

Un discorso analogo andrebbe fatto sul modo con cui sono concepiti i piani di studio, sulla loro rigidità dovuta essenzialmente al modo come essi sono stabiliti e ai criteri con cui sono fissati. La procedura della loro determinazione è infatti, praticamente, nelle mani del Ministro, che ha potere di accogliere e respingere le proposte delle Facoltà in materia di modifica di statuti, per la cui emanazione è necessario un decreto presidenziale. Sta qui la ragione fondamentale del fatto che, nella sostanza, le tabelle dei piani di studi fissati nel testo unico e

nei suoi aggiornamenti sono rimasti praticamente invariati e inalterato è rimasto il principio della distinzione tra materie cosiddette « fondamentali » che devono cioè essere comunque seguite da tutti gli studenti di un determinato corso di laurea e su cui devono essere comunque sostenuti gli esami, e materie « facoltative » e cioè materie che lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato elenco.

Anche in questo caso la volontà dell'esecutivo è stata convergente con quella della maggioranza del corpo accademico (è noto che, in ciascuna facoltà, il numero dei professori ordinari, titolari di materie complementari, non può per legge, essere superiore ad un terzo dei professori ordinari titolari di materie fondamentali): da un lato, infatti, il principio del valore legale dei titoli di studio ha giuocato come un alibi, grazie al quale il Ministro, garante di tale legalità, avocava a sé la determinazione delle materie fondamentali, come base della richiesta preparazione professionale dello studente; dall'altro ha finito per prevalere la cristallizzazione di un potere accademico dei professori di materie fondamentali divenuti essi stessi « professori fondamentali » investiti del compito di arginare e selezionare la pressione della popolazione studentesca, costretta a passare tutta attraverso il vaglio del loro giudizio.

È evidente che in un piano didattico di tale fatta lo studente è concepito come un destinatario passivo, la sua iniziativa culturale è ridotta a zero, giacché la stessa scelta delle materie complementari ha perso oggettivamente, ogni motivazione scientifica e finisce per essere rimessa a criteri di pura opportunità. E questo è vero anche per gli studenti migliori e più interessati, i quali, nella trafila degli esami non possono non vedere che una serie di ostacoli da superare con il minor dispendio di energia, per ritagliare il tempo da dedicare agli studi. In ogni caso deve esser detto chiaro che questa « scelta del facile » non è una giustificazione del mantenimento del piano di studio rigido, perchè è proprio un effetto diretto di questo mantenimento e dello spezzettamento delle materie di un numero eccessivo di esami,

che impediscono un'adeguata soddisfazione dei reali interessi culturali.

È noto d'altra parte che le cosiddette materie fondamentali, come non danno adeguata preparazione professionale così non danno neppure un'apprezzabile preparazione scientifica: i corsi infatti, svolti attraverso quella serie di conferenze che sono le lezioni *ex cathedra*, anzichè dare il senso della ricerca e stimolarlo negli studenti chiamandoli ad un lavoro di gruppo, all'uso degli strumenti della ricerca, alla critica e al confronto, si limitano, nel migliore dei casi, ad un'esposizione dei risultati di una ricerca già compiuta dal professore in modo del tutto personale e disancorato dall'attività didattica, e di cui quindi gli studenti non sono in grado di comprendere tutti i presupposti. Essi non possono quindi che « subire » questi corsi, sia nel senso che la scelta dei loro argomenti è a totale discrezione del docente, senza il minimo raccordo con gli altri corsi, sia nel senso che lo studente non è messo minimamente in condizione di capire, di controllare e quindi anche di criticare ciò che gli viene insegnato.

A tutto ciò si devono aggiungere le tradizionali carenze di struttura: lezioni tenute a centinaia di studenti, spesso nella impossibilità di sedere e di prendere anche un minimo di appunti; radicale insufficienza di strumenti, attrezzature e biblioteche; anzi a proposito di queste ultime è da osservare come esse non solo sono insufficienti in assoluto, ma denunciano nel loro frazionamento attraverso i vari Istituti, che sono le vere e proprie isole in cui regnano i titolari di cattedra, l'assurdità dei criteri con cui sono formate: doppioni di opere fondamentali e generali e conseguenti enormi lacune nelle bibliografie specializzate, le uniche veramente utili nelle ricerche. E infine la cosiddetta « parcellizzazione » della cultura, il suo spezzettamento in una serie in continua lievitazione di insegnamenti sempre più specializzati e settoriali, spesso del tutto artificiosi e istituiti per mera politica di potere accademico, attraverso cui lo studente deve muoversi « saltando » da una materia all'altra, frazionando sempre più la sua attività e

quindi perdendone totalmente il controllo e il senso. Di qui l'assurdità di una frequenza sistematica ai corsi, che anche il migliore studente sente come una insostenibile e del tutto inutile perdita di tempo, e quindi l'inevitabile ricorso ad una preparazione privata, fatta a casa per proprio conto: ed è appunto in questa situazione oggettiva che prospera la fioritura delle dispense e dei « libri del professore », che consentono di rabberciare una preparazione nozionistica sull'argomento del corso e quindi di rispondere in un modo qualunque all'esame.

3. — Questa crisi della didattica è del resto il risvolto di una crisi culturale, così come la licealizzazione e la dequalificazione della preparazione culturale è il risvolto dell'emarginazione della ricerca scientifica dall'università e del progressivo illanguidirsi dell'iniziativa scientifica delle facoltà. Non è certo casuale se la struttura in cattedra e la distinzione in materie fondamentali hanno portato come risultato alla emarginazione di fatto proprio di quelle discipline « di frontiera », di quelle nuove scienze in cui più attiva e ricca di avvenire è la ricerca e la possibilità di sviluppo tecnologico e culturale.

Questo fatto, tuttavia, richiede un più accurato approfondimento.

Nei luoghi di capitalismo più avanzato, come per esempio gli Stati Uniti, il rapporto Università, scienza e società sta rapidamente mutando: all'antico concetto di Università (a cui siamo abituati a pensare noi italiani sulla base della tradizione dei modelli tedesco e francese, e soprattutto del primo) se ne va sostituendo un'altro, sempre più difficilmente distinguibile dall'immagine di un'impresa industriale, con l'assimilazione della figura del professore a quella dell'imprenditore e quindi con tutti i connessi problemi di redditività, di programmazione tecnologica, di investimenti produttivi nel quadro di una certa ipotesi di sviluppo economico, di concentrazione capitali-

stica e di politica imperialistica. È sufficiente leggersi il volumetto, di recente tradotto in italiano, *The Uses of the University* (Harvard, 1963) di Clark Kerr, presidente dell'Università di California prima di essere destituito (perchè troppo progressista e troppo indulgente verso moti studenteschi di Berkeley) dall'attuale governatore dello stato, Reagan: un libro che, se anche non fa testo, è tuttavia molto significativo. In esso si parla senza mezzi termini di un'« industria della conoscenza » e vi si legge: « La produzione, distribuzione e consumo della "conoscenza" in tutte le sue forme è stata calcolata come il 29 per cento del prodotto nazionale lordo... e la "produzione della conoscenza" cresce a un ritmo doppio del resto dell'economia... quello che le ferrovie rappresentano per la seconda metà del secolo scorso e ciò che l'automobile fece per la prima metà di questo secolo, può essere fatto per la seconda metà del Novecento dall'industria della conoscenza: cioè servire da un punto focale dello sviluppo nazionale ».

Stabilito questo, il progressivo compenetrarsi e fondersi dell'Università e dell'industria, il progressivo aumento dei controlli statali (parallelo all'aumento dello stanziamento dei fondi), il rilievo della ricerca scientifica e tecnologica nei programmi politici del Governo, sono tutti corollari conseguenti e logici.

Gli studenti che hanno guidato la « rivolta di Berkeley » hanno capito bene quale era la tendenza oggettiva di fondo e hanno lottato contro quella che essi hanno definito un'università-fabbrica, guidata da un capitano della burocrazia e destinata a far la parte di un'officina di pezzi di ricambio per il sistema capitalistico ed il complesso economico-militare della guerra fredda.

Se si è insistito su queste tendenze che si sono sviluppate nella società americana non è certamente perchè esse siano immediatamente confrontabili con quelle che attualmente si manifestano in Italia, ma perchè

possiamo trarne un aiuto a vedere chiaro il punto d'arrivo di un processo che da noi si trova in una fase molto più arretrata ed anche perchè, dal modo come esso si svilupperà o sarà contrastato, risulterà fortemente condizionato il nostro sviluppo: e per convincersi di ciò basta riflettere sui temi del « divario tecnologico », agli indirizzi della ricerca scientifica, alla politica degli enti di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Consiglio nazionale dell'energia nucleare, eccetera) e dell'istituendo Ministero per la ricerca scientifica alle questioni dell'acquisto dei brevetti e della « fuga dei cervelli », alla progressiva penetrazione del capitale finanziario americano, allo smantellamento dei laboratori di ricerca delle industrie europee e italiane: destinate a diventare succursali delle centrali-madri statunitensi.

Si tratta di una serie di problemi che non possono essere certamente esaminati analiticamente, ma l'averli richiamati può servire a dare il senso preciso dell'ingranaggio di cui l'Università sta diventando sempre più una parte, e quindi la subordinazione più pesante dell'Università a decisioni prese in altra sede ed in funzione di una divisione internazionale della produzione capitalistica e di esigenze politiche e strategiche (e quindi militari), che hanno nella NATO, e nella Comunità europea i loro punti nevralgici.

Si spiega così il carattere di fondo di una acuta contraddizione che oggi investe l'Università. Si tratta della contraddizione tra la tendenza della borghesia ad ottenere dalle Università puri e semplici esecutori a livello specialistico e una situazione in cui le esigenze stesse della « tecnica », cioè dello sviluppo delle forze produttive, rendono sempre più insufficiente una formazione meramente tecnica.

La tecnica oggi è sempre più scienza applicata; una preparazione puramente tecnica oggi non significa più quasi nulla, perchè significa formazione di esecutori utilizzabili solo per breve tempo, e subito bruciati dal progresso scientifico-tecnico. Preparazione

professionale (tecnica) oggi non può che significare formazione scientifica. Perciò la borghesia è costretta dalla pressione delle forze produttive in sviluppo a richiedere quadri con formazione scientifica, e non puramente tecnico-esecutiva. Cerca però di contenere la contraddizione tra i suoi interessi conservatori di classe e le esigenze dello sviluppo produttivo limitando la vera e propria formazione scientifica ad una ristretta *élite* di studenti o addirittura facendo promuovere tale formazione da centri *post ed extra* universitari e facendo impartire alla massa degli studenti solo i primi rudimenti del metodo e della mentalità scientifica. Si delinea così un contrasto di fondo fra l'ipotesi di un'Università che dà alla grande maggioranza degli studenti una preparazione professionale schematica a basso livello, che implica solo i rudimenti della scienza e la rivendicazione di un'Università che dia invece a tutti gli studenti il pieno possesso del metodo della mentalità scientifica, nelle loro determinazioni generali e specifiche (scienza come metodo generale di conoscenza più scienze speciali), e ciò in quanto la formazione tecnico-professionale di oggi altro non è che la formazione scientifica più la capacità di applicare la scienza.

4. — La caratteristica di forza direttamente produttrice di ricchezza assunta dalla scienza pura ed applicata, la trasformazione dell'Università in Università di massa, la crisi della cultura accademica e delle sue strutture organizzative, la dequalificazione dei ruoli professionali, la disoccupazione intellettuale e il carattere subalterno del lavoro intellettuale hanno dunque imposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche il problema dell'Università in termini sostanzialmente nuovi: ciò che è in questione non è tanto il funzionamento, quanto la natura, la funzione, la gestione e la destinazione sociale dell'Università e della istruzione superiore.

Si spiega così non solo la radicale inadeguatezza di ogni iniziativa che tenti di ri-

portare il problema solo nei ristretti limiti del funzionamento e dell'« efficienza », ma anche la ragione profonda del fatto che l'Università sia diventata la sede di un acuto scontro sociale, politico e ideale, che essa sia stata messa sotto accusa non da chi è da essa escluso ma da chi vive e ne soffre le contraddizioni: qui sta la ragione profonda dell'esplosione del movimento studentesco e delle sue lotte. Non è certo questa la sede per entrare in un'analisi di merito nè per una valutazione dei suoi metodi e dei suoi contenuti; ciò che è certo è che come profonde sono le cause che sono alla base delle lotte studentesche così permanendo quelle cause nessuno può illudersi di un carattere episodico di queste lotte ma anzi le fasi alterne che esse attraversano sono momenti di un complesso processo di maturazione. Le modificazioni e le contraddizioni che gli studenti hanno avvertito nella loro condizione hanno maturato e orientato la loro coscienza politica, l'hanno sollevata ad un fatto di massa e ne hanno esaltata la carica soggettiva, rapidamente travolgendo il carattere prevalentemente rappresentativo e rivendicativo delle precedenti organizzazioni studentesche, sperimentando forme nuove di formazione della volontà politica, rifiutando infine ogni scissione tra la qualifica di studente e l'impegno di militante politico e quindi di rinchiudere e isolare le loro lotte nella scuola.

Una esperienza nuova e dirompente come questa quando coinvolge decine e centinaia di migliaia di giovani intellettuali, costituisce un fatto politico di rilievo tale da non sopportare risposte elusive o distorte; un terreno invece su cui si misura realmente il legame tra paese reale e forze politiche, la capacità di queste ultime di sostenere un confronto e un dibattito aperto: e crediamo perciò che una classe dirigente che si illuda di potersi atteggiare di fronte al movimento studentesco (come del resto di fronte al nuovo che sale dalla società e preme sulle istituzioni) alternando repres-

sione e paternalismo, non abbia inteso la natura dei problemi che deve affrontare e non dia prova di quel coraggio politico e culturale, di quel respiro ideale, che pure sono necessari nei momenti che preludono a processi profondi di rinnovamento.

5. — Tale è dunque, nelle sue linee fondamentali, il problema dell'Università italiana oggi. Quale risposta è stata data ad esso? Quale risposta si vuol dare per l'immediato futuro? È a questo punto che non può non essere fatto un breve discorso su come i Governi che si sono succeduti in Italia nell'ultimo ventennio hanno affrontato, o meglio hanno eluso questo problema. E il primo punto che deve essere richiamato è il fatto che è ancora in vigore, dopo venticinque anni dalla Resistenza e dalla Liberazione, come « carta » fondamentale dell'istruzione universitaria il testo unico emanato dal Governo fascista (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

Tale testo unico sanciva, dieci anni dopo la riforma Gentile (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102) e connesso « Regolamento generale universitario » (regio decreto 21 maggio 1924, n. 674) il principio dello svuotamento progressivo di quel momento di autonomia che la stessa riforma Gentile riconosceva all'Università (soprattutto in temi di didattica, di amministrazione e di disciplina) e che il Governo fascista non poteva tollerare a lungo. La negazione dell'autonomia universitaria trovava il suo perfezionamento prima nel regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dovuto alla competenza (!) del « quadrunviro » De Vecchi, allora Ministro dell'educazione nazionale, e poi nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, promosso dal ministro Bottai.

Con questi successivi interventi quello che nella riforma Gentile c'era di culturalmente e pedagogicamente apprezzabile (anche da parte di chi non la condivide) e coerente, veniva frantumato e vanificato. In primo piano erano poste l'autorità del Governo cen-

trale (con relativo giuramento di fedeltà per i professori), la rigidità e uniformità dei piani di studio, la negazione di ogni forma di autonomia e di autogoverno, di ogni ruolo autonomo e di ogni iniziativa degli studenti. Anche questi successivi provvedimenti non sono stati mai abrogati dopo la Liberazione ed anzi talune norme in essi contenute stanno vivendo in questo periodo di progetti di repressione antistudentesca una seconda giovinezza: l'orma « littoria » dei De Vecchi e dei Bottai è tuttora ben visibile nell'Università italiana, accettata ancora dai Ministri della Repubblica nata dalla Resistenza.

Dopo la caduta del fascismo si è dato mano ad alcuni provvedimenti di carattere limitato che avrebbero dovuto aprire la strada a una radicale revisione del testo unico che invece non c'è stata anche a causa della generale involuzione politica determinata dalla rottura della unità antifascista: è stato ritoccato in pochi punti l'elenco delle materie « fasciste » (regio decreto 27 gennaio 1944, n. 58); per iniziativa dei ministri De Ruggiero e Arangio-Ruiz e, oltre all'applicazione delle norme sulla epurazione, fu incluso il « Corpo accademico » (cioè il collegio di tutti i professori di ruolo di ciascuna Università) fra le autorità accademiche; fu stabilito il principio della elettività dei Rettori, ad opera del corpo accademico, e dei presidi di facoltà, ad opera di ciascun consiglio di facoltà. Al Ministro è restata la nomina del rettore eletto e la facoltà di destituirlo per gravi motivi (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264). Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, oltre ad essere stabilito il principio della elettività dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra venivano abrogate le norme più marcatamente fasciste del testo unico, ma inalterate ne rimanevano le linee fondamentali, che sono tuttora in vigore, accompagnate da una lunga serie di provvedimenti settoriali e parziali ma sempre omogenei alla linea ispiratrice del testo unico.

I cardini dunque su cui si è assestato lo equilibrio dei poteri nel ventennio post-bellico sono stati essenzialmente due: da un lato il Ministro e l'amministrazione burocratica che oltre alla distribuzione dei fondi e dei posti di organico conservano un potere di controllo e quindi una effettiva possibilità di ingerenza su tutti gli atti degli organi di governo accademici, dagli statuti e dai piani di studio ai concorsi e ai conferimenti degli incarichi; e dall'altra le autorità accademiche (Rettore, Senato, professori di ruolo), che hanno il potere sull'amministrazione dei fondi, sull'attività didattica, sulla riproduzione della classe accademica e quindi sul futuro dei docenti subalterni, oltre che sulla carriera scolastica degli studenti.

Non staremo qui a descrivere nei dettagli la storia di come per un decennio tale problema è stato completamente ignorato e di come per un altro decennio la linea seguita sia stata quella che giustamente è stata definita dal « Gattopardo »: dire di voler cambiare qualcosa con il proposito di non cambiare nulla. Fatto sta che il testo unico fascista è ancora in vigore e che su questa base si è venuta sempre più stringendo una alleanza organica tra l'esecutivo e la stragrande maggioranza della classe accademica.

Chi prenda in esame i dibattiti parlamentari e le impostazioni del bilancio e della politica del Ministero della pubblica istruzione, durante la più che ventennale guida democristiana (le brevi parentesi del liberale Gaetano Martino e del socialdemocratico Paolo Rossi non sono state molto significative da questo punto di vista) e confronti questi dibattiti e queste impostazioni con il trasformarsi delle condizioni sociali, con i problemi reali della scuola e del progresso culturale, scientifico e tecnologico, non può non ricevere una impressione sconcertante e deprimente: una retorica monotona, noiosa e vacua, sulla dignità degli studi e della scienza, sul prestigio intellettuale ed il senso del dovere dei professori, sul patrimonio prezioso di una tradizione di intatto valore,

eccetera, aleggia in continuazione sui discorsi ufficiali e cerca invano di coprire una precisa volontà di conservazione, una concezione elitaria (ma solo sul piano burocratico, e perciò autoritaria e paternalistica) della istruzione universitaria, una profonda im-preparazione culturale a « capire » il problema e quindi a delineare in termini nuovi un progetto di ampio respiro ideale.

È sulla base di questa linea politica che vanno intesi i tentativi riformistici del « piano decennale Fanfani » e del « piano Gui » poi, entrambi falliti, prima ancora che in Parlamento nello scontro con la realtà. Certo, nessuno può contestare, in cifre assolute, l'incremento degli stanziamenti di bilancio per la pubblica istruzione e per l'edilizia scolastica; ma non è tanto questo il punto (come avrebbe potuto essere diversamente dato lo sviluppo della scolarità?), quanto il senso politico di tali incrementi di finanziamento. E infatti la legge finanziaria (31 ottobre 1966, n. 942: « Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 ») è stata approvata prima e indipendentemente dalle riforme che essa avrebbe dovuto finanziare (e che poi non sono venute), prima e indipendentemente dagli obiettivi generali della programmazione economica. Non solo, ma essa rappresenta un taglio netto rispetto alle cifre che la Commissione parlamentare d'indagine aveva ritenuto assolutamente indispensabile (secondo quest'ultima, gli incrementi finanziari per l'Università avrebbero dovuto raggiungere, nel 1969-70, 215 miliardi; il piano finanziario prevede 150 miliardi) e una inversione netta delle sue direttive, concentrando non agli inizi ma alla fine del quinquennio i maggiori stanziamenti. Senza contare che dai criteri di distribuzione della spesa risultavano pesantemente condizionati i problemi del diritto allo studio che infatti rimaneva del tutto eluso sul piano legislativo, e il problema degli organici, la cui definizione legislativa, come vedremo, finiva per rappresentare un obiettivo peggioramento della situazione, anche tenendo conto che un'altra legge (25 luglio

1966, n. 585) aveva precedentemente sancito la nascita di una nuova figura di docente subalterno: quella del professore aggregato.

Più che un avvio di soluzione, la legge finanziaria appare dunque come il tentativo di stabilizzare la crisi ad un livello sopportabile (ma anche questa previsione si è rivelata errata), così come il disegno di legge n. 2314 presentato dal ministro Gui (« Modifiche all'ordinamento universitario ») ne rappresentava un omogeneo tentativo di razionalizzazione. Così, soltanto per fare alcuni esempi, questo disegno di legge cercava di rispondere ai problemi posti dall'incremento della popolazione studentesca (che come abbiamo visto, era tuttavia ancora ad un livello molto basso anche se ormai insostenibile per le antiquate strutture) con la generalizzazione di un diploma meramente professionale su cui scaricare il peso maggiore della spinta all'istruzione una volta negata ogni seria politica del diritto allo studio e accentuando il carattere elitario della Università con l'ipotesi di dipartimenti facoltativi e ridotti a semplici sovrastrutture burocratico-amministrative delle immutate strutture portanti dei tradizionali corsi di laurea; inalterata rimaneva la sostanza rigida dei piani di studio, il carattere nozionistico e autoritario di tutta l'attività didattica, eludendo quell'esigenza alla formazione critica, alla critica dell'informazione e alla ricerca scientifica degli studenti che la stessa espansione della base studentesca e della domanda all'istruzione poneva sempre più in primo piano. Senza dire poi dell'oggettivo declassamento progressivo dell'Università ad una sorta di superliceo, in conseguenza della sempre più marcata scissione tra didattica e ricerca scientifica come risultato sia della politica tacitamente perseguita per la ricerca scientifica sia della professionalizzazione e privatizzazione (attività professionali e in conto terzi, consulenze, partecipazione ai Consigli di amministrazione, presidenza di enti pubblici e privati, eccetera) dell'attività del corpo docente ed in primo luogo dei professori di ruolo.

E i professori di ruolo restavano gli unici reali detentori del potere accademico, al quale si cercava di integrare, con rappresentan-

ze simboliche e graduate con dosaggi bizantini, le altre componenti universitarie, prive di poteri effettivi, e secondo un criterio meramente formalistico di democratizzazione.

Ultimo punto (ma non per importanza) da tenere presente era la riconferma, anche da parte del disegno di legge n. 2314, di una larghissima fascia di poteri attribuiti al Ministro e quindi di una subordinazione sostanziale dell'Università, all'autoritarismo dello esecutivo, che costituisce sul piano normativo il corrispettivo della subordinazione ad un determinato assetto delle strutture sociali ed economiche.

6. — Il richiamo di questi precedenti ha il duplice valore di far intendere il tipo di volontà politica delle classi dominanti e di mostrare la sostanziale omogeneità, con quelle passate, dei disegni di legge predisposti dai Governi che si sono succeduti in questo inizio di V legislatura, e sui quali il PCI e i suoi Gruppi parlamentari hanno già dato un giudizio analitico.

Di fronte alla crisi dell'Università e allo atteggiamento delle forze politiche di maggioranza, la posizione del PCI e dei suoi Gruppi parlamentari è caratterizzata da tre punti fondamentali:

a) la battaglia per la riforma non può avere come protagoniste solo le forze rinnovatrici dell'Università (movimento studentesco, docenti più avanzati), ma esige uno stretto collegamento con un più vasto movimento nel Paese, prima di tutto con la classe operaia e con le altre forze sociali in lotta. Essa supera infatti confini settoriali e limiti riformistici, e non si esaurisce in una rivendicazione di razionalizzazione e di efficienza tecnicistica, pur necessaria, ma legandosi alle esigenze più generali di trasformazione della società, è diretta a colpire il carattere di classe della scuola, la discriminazione sociale e politica e di utilizzazione subordinata dell'istruzione, della qualificazione professionale, dell'attività di ricerca;

b) in questo modo si supera la falsa alternativa tra lotte all'interno e lotte allo esterno dell'Università. È chiaro, per tutto ciò che si è detto, che l'acuto contrasto che

è oggi in atto sui problemi della scuola e dell'Università, e che ha come protagonista il movimento studentesco, non pone in discussione solo questioni settoriali, ma coinvolge scelte più generali di lotta politica: è vero, in proposito, che non vi può essere un rinnovamento sostanziale e profondo della organizzazione scolastica e universitaria se non come un momento di un più generale processo di trasformazione dell'intera struttura sociale. Ma proprio per questo legame le lotte nell'Università e nella scuola, oltre che essere un momento essenziale per la formazione di una coscienza critica delle masse studentesche e per la loro maturazione politica, hanno una portata specifica di grande rilievo; e ciò proprio perchè esse investono l'attuale ordinamento della società in uno dei suoi meccanismi più delicati e mettono in luce, nella crisi dell'Università, quella che è oggi una delle manifestazioni più acute delle contraddizioni fra sviluppo (o potenzialità di sviluppo) delle forze produttive e attuale regime dei rapporti di produzione;

c) Questa linea di lotta per la riforma non può essere circoscrivibile entro l'ambito della definizione di una o più proposte di legge; ma è prima di tutto un processo che si collega allo sviluppo e alla crescita delle lotte popolari nel paese e che nell'Università deve tendere innanzitutto a conquistare gli strumenti indispensabili per rompere l'attuale organizzazione accademica e per gettare le basi di una diversa e alternativa organizzazione degli studi e della ricerca.

È in questo quadro che deve essere collocata l'individuazione degli obiettivi specifici di lotta, capaci di mobilitare larghe forze fuori e dentro l'Università, di colpire le basi del potere accademico, di consentire un sempre più largo sviluppo del processo riformatore.

Su questo terreno si colloca la risposta che noi comunisti diamo alla riforma governativa indicando come temi fondamentali questi obiettivi specifici di lotta, che noi consideriamo come premessa indispensabile per aprire un reale processo di rinnovamento,

ed una prospettiva di progresso culturale e scientifico, e dando ad essi nel disegno di legge che noi presentiamo un'impostazione coerente e precise formulazioni: si tratta di una definizione nuova della collocazione e della gestione dell'Università nel contesto sociale ed economico; di una proposta concreta per avviare un'effettiva politica del diritto allo studio, che incida nel meccanismo di selezione classista; di una formulazione nuova del ruolo autonomo e dell'iniziativa studentesca, al di fuori di ogni imposizione di meccanismi di cogestione; di una ipotesi alternativa e coerente della vita didattica e di ricerca (istituzione dei dipartimenti per settori di insegnamento e di ricerca, abrogazione delle tradizionali tabelle di discipline, delle Facoltà e delle cattedre, istituzione del docente ricercatore unico; nuove proposte per l'insegnamento e per gli esami); si tratta infine di una proposta di reale autonomia e di effettivo potere di sperimentazione per le università.

Con l'indicazione di questi obiettivi e con la stesura di un progetto legislativo non intendiamo (né sarebbe possibile) intervenire *post-factum* o avallare una conclusione dell'esperienza del movimento studentesco né strumentalizzarne le lotte: ciò che noi proponiamo non è neppure la definizione astratta e intellettualistica di una università ideale, con la quale scrivere la parola fine al problema della riforma. Al contrario noi intendiamo dare, anche sul piano parlamentare, un contributo positivo alle lotte che si sviluppano nel paese, aprire e sollecitare un dibattito e un confronto con tutte le forze politiche e sociali interessate, portando queste proposte anche fuori delle aule parlamentari, cercando sempre, come è nostro costume politico, un dialogo reale con il paese, ben sapendo che solo un vasto ed unitario movimento di massa e di lotta può battere le resistenze conservatrici di classe e aprire la via a profonde trasformazioni di struttura nel nostro paese.

In sostanza, ciò che noi abbiamo inteso fare con il nostro disegno di legge può essere formulato così: offrire soluzioni concrete e positive a problemi gravi e che non possono essere ulteriormente disattesi e, nel-

lo stesso tempo, far sì che queste soluzioni diventino a loro volta, non punti di arresto ma punti di partenza per un ulteriore sviluppo, posizioni acquisite stabilmente, dalle quali poter andare ulteriormente avanti, momenti di crescita e di sviluppo di massa del movimento.

Un ultimo obbligo, tuttavia, dobbiamo assolvere prima di passare ad una presentazione dettagliata delle nostre proposte. Nella passata legislatura e precisamente nell'ottobre del 1965 il Gruppo comunista presentò alla Camera dei deputati una proposta di legge (n. 2650) in alternativa al disegno di legge del ministro Gui. Rispetto a quella proposta noi riaffermiamo una continuità ideale e una coerenza non solo di carattere politico, ma anche culturale: e ciò non malgrado, ma anche in forza delle differenze, anche profonde, che sussistono tra quella proposta e questa (differenze in cui non sono mancati di appuntarsi i tentativi di speculazione e di strumentalizzazione da parte di chi si sente sempre in ritardo sui tempi): continuità e coerenza che sono propri di un metodo politico che sa cogliere la lezione dei tempi, la maturazione dei problemi, il nuovo che grandi esperienze di lotta hanno portato nella coscienza pubblica e che a tutto ciò è capace di dare un contributo reale di iniziativa e di elaborazione, perchè si muove nel senso in cui si muove la storia. Nessuno potrà negare che gli ultimi quattro anni siano stati decisivi per l'università e nessuno potrà negare che in questi quattro anni i comunisti si siano mossi, non passivamente e non alla coda di nessuno, non per opportunismo né per mimetismo, ma con la forza delle proprie idee, della capacità di lotta, con la profonda coscienza di essere una grande forza popolare e quindi con il senso di responsabilità di direzione e di orientamento che le compete.

7. — In considerazione a queste premesse il disegno di legge che presentiamo all'esame degli onorevoli senatori ha una duplice caratteristica che serve a caratterizzarlo e qualificarlo. La nostra proposta di riforma dell'Università non si presenta infatti con carattere di rigidità, ma vuole creare le condizioni perchè all'interno dell'Univer-

sità sia possibile la più ampia sperimentazione, nel paese la più larga, approfondita e democratica discussione e nel Parlamento il libero confronto tra le forze politiche che si dicono interessate alla riforma, così che sia consentita nella dialettica di un dibattito aperto la verifica degli orientamenti e delle singole posizioni e delle reali volontà politiche.

Certamente la legge, come nei dettagli sarà indicato più avanti, non può fare a meno di fissare alcuni principi qualificanti, di delineare organismi, strutture e indicazioni per quanto si riferisce alla istituzione di una nuova università: ma è ben lontano da noi il pensiero che quanto viene proposto dalla legge non sia suscettibile di un confronto sia in sede parlamentare e sia soprattutto nelle sedi universitarie e nel paese: e proprio in virtù delle condizioni di maggiore e più profonda democrazia che la legge si propone di realizzare all'interno delle Università, sia col dare agli studenti quella collocazione che sino ad oggi è stata ad essi contestata (e spesso con il duro intervento poliziesco) sia con lo stabilire per i docenti quella parità di condizione giuridica che è la condizione per liberare forze culturali ed ideali che sino ad ora sono state compresse.

La seconda caratteristica della nostra proposta di riforma che intendiamo sottolineare fortemente è che le modifiche che proponiamo di introdurre nell'ordinamento universitario, l'Università nuova che abbiamo l'ambizione di creare, configura un tipo di università che si muove sulla linea di una riforma della società nazionale, secondo lo spirito e il dettato della Costituzione, e che del rinnovamento della società nazionale diventa uno degli elementi decisivi: e questo secondo una concezione dell'università non subordinata ad interessi di forze egemoniche ad essa estranea, non avulsa, come oggi accade, dal corpo sociale della nazione, ma una università invece che per le sue capacità di elaborazione teorica, per essere strumento di propulsione della ricerca scientifica, per essere strutturalmente collegata ai centri nei quali si elabora e si approfondisce la vita democratica del paese: i comuni, le province, le regioni; per essere essa stessa

il campo aperto di uno scontro non soltanto culturale e ideale ma anche democratico, non può che diventare una delle forze capaci di favorire orientamenti e indirizzi per uno sviluppo rinnovatore, culturale, economico e sociale della società nazionale.

In questo senso ha, secondo i proponenti, particolare importanza lo sforzo che il disegno di legge compie per tagliare le radici stesse dell'autoritarismo accademico; il quale non è solo la causa determinante del progressivo deperimento dell'Università, ma è anche, come si è detto, il tramite attraverso il quale viene diffusa ai livelli più alti la concezione autoritaria caratteristica di una società i cui sviluppi sono condizionati fortemente dalla necessità di espansione dei monopoli.

Questo sforzo non è perseguito soltanto mediante l'abolizione di quelle strutture accademiche e non (cattedre, istituti, facoltà, oligarchia negli organismi di direzione a livello di facoltà, di ateneo, di ministero, poteri del ministro eccetera) e la loro sostituzione con organismi nuovi e democratici e con l'introduzione di nuove procedure per orientare e dirigere la vita dell'Università nel suo complesso; e nemmeno con l'aprire agli studenti la possibilità di essere i reali protagonisti della vita e dello sviluppo di una Università che diventa espressione piena della società civile nella quale è inserita; ma trova la sua base, la sua consistenza, il suo punto di partenza e la sua forza nella riforma della didattica che viene proposta.

Se è vero, infatti, che l'autoritarismo prima ancora di essere una struttura codificata, è un tipo particolare di rapporto che si stabilisce tra docente e discente nel processo educativo, è proprio con il ribaltare questo rapporto che si eliminano le condizioni perchè l'autoritarismo accademico possa sorgere e prosperare.

Certo, una didattica non può essere fissata, come l'esperienza e la teoria insegnano, una volta per sempre: ma, in una università che è ormai diventata di massa e che ha come obiettivo anche quello di superare ogni discriminazione di classe l'unico rapporto educativo che sembra potersi instaurare è un rapporto educativo nel quale la

condizione del docente tende ad identificarsi con quella del discente nello sforzo che non può che essere comune della ricerca di nuovi contenuti educativi e di nuove tecniche di apprendimento e di ricerca allo scopo di una maturazione della coscienza collettiva e della individuazione di nuovi traguardi ideali e conoscitivi da raggiungere, che abbiano la forza di modificare la società nel suo complesso.

In questo senso il disegno di legge, pur nel suo carattere aperto e sperimentale, può rappresentare anche una sollecitazione per il movimento studentesco a porre ancor più l'accento, nella sua lotta per realizzare una università nuova nel quadro di una società rinnovata, ai problemi di una didattica che sia adeguata ai contenuti e alle finalità nuove che debbono avere l'insegnamento e la ricerca universitari: anche perchè dare una soluzione adeguata a questi problemi significa anche avere la garanzia che le strutture nuove che si istituiscono, in particolare i dipartimenti, non vengano poi stravolti da orientamenti superati, così da diventare già nel nascere strumenti inadatti a condurre una battaglia per un reale rinnovamento.

Ci siamo voluti soffermare su questi due aspetti del disegno di legge perchè crediamo che indichino chiaramente da quale volontà siamo mossi nel momento che presentiamo una legge di riforma dell'Università, e in qual modo intendiamo qualificarla.

Noi, ripetiamo, in una situazione che sempre più richiede una decisa svolta a sinistra della politica nazionale, intendiamo saggiare la volontà reale dei diversi schieramenti politici, e facciamo questo presentando una proposta aperta al dibattito e al confronto, ma a un dibattito e a un confronto che si pongano come modello una università che contribuisca al rinnovamento della società nazionale, a quella svolta negli orientamenti politici che oggettivamente è richiesta dalle condizioni del Paese.

La stessa struttura del disegno di legge — divisa in sei titoli e articolata in 49 articoli — è indicativa di questa volontà.

Nel primo titolo, infatti, che enuncia i principi generali (ed è composto di sette articoli), già si affermano criteri nuovi la

cui importanza appare decisiva al fine di dar vita a una università che proprio perchè non viene meno alla sua funzione di centro fondamentale della elaborazione scientifica e della preparazione alle professioni, può svolgere una funzione propulsiva nella lotta per la trasformazione democratica della società nazionale.

L'articolo 1 infatti stabilisce tra l'altro il diritto di ogni università ad articolare in modo autonomo la propria vita interna, in modo che siano pienamente garantite le libertà di ricerca e di insegnamento, e sia assicurata la possibilità di iniziativa autonoma dei docenti e degli studenti, e, inoltre, fa obbligo alle università di porsi, nel comune, nella provincia, nella regione nelle quali hanno sede come centro di collegamento con le forze del lavoro e della cultura per poter così assolvere a una funzione di orientamento di tutta la società civile.

Già l'articolo 1, cioè, rovescia alcune delle impostazioni tradizionali (l'università chiusa in rigide strutture non modificabili e tali da mortificare le libertà e l'iniziativa dei docenti e degli studenti, e l'università chiusa in se stessa e senza contatto con la società circostante e perciò produttiva di una cultura o sterile o subordinata) che sono state tra le cause determinanti dell'attuale condizione di degenerazione dell'Università, che è sempre più venuta acquistando una funzione subordinata agli interessi dei gruppi monopolistici che dominano la società nazionale.

La rottura di questi rapporti di subordinazione viene ribadita all'articolo 2 che fa obbligo di regolare con legge i rapporti tra l'università e gli istituti di ricerca extra-universitari, così che possa invertirsi la tendenza attuale, che dequalifica l'Università e ne facilita la subordinazione, di affidare la ricerca a istituti extra-universitari, separando nettamente la funzione dell'insegnamento da quella della ricerca scientifica.

Con gli articoli 3 e 4 si introduce un altro principio fondamentale per qualificare la nuova Università: il principio che debbano scomparire quelle discriminazioni di classe ancora oggi estremamente pesanti e che con-

corrono a determinare il carattere attuale dell'Università italiana.

La liberalizzazione degli accessi a tutti i corsi di laurea, qualunque sia l'istituto di provenienza, la possibilità di iscriversi all'Università anche senza aver conseguito la licenza o il diploma di una scuola secondaria superiore, l'abolizione della tassa di iscrizione, di frequenza e di ogni altro contributo finanziario, creano infatti condizioni che, preannunciando quelle previste al titolo II (Diritto allo studio) vanno nella direzione della eliminazione di quelle discriminazioni di classe che possono essere abolite per la legge, per assicurare all'Università un carattere più democratico e quindi più rispondente agli interessi del Paese.

Così anche l'articolo 6 con lo stabilire che ogni Università non può avere più di 15.000 iscritti, e che si deve provvedere a istituire nuove Università nelle regioni che ne sono sprovviste, tende a creare condizioni più favorevoli per una espansione dell'Università che risponda a criteri generali che meglio si accordano con lo sviluppo culturale e democratico di tutto il Paese.

Gli articoli 5 e 7 tendono il primo a eliminare tendenze spesso affiorate nella politica governativa di stabilire discriminazioni all'interno stesso dell'Università attraverso la istituzione di titoli di studio di diverso livello culturale, pur ammettendo la possibilità, che va verificata secondo le varie esperienze professionali, di corsi di laurea anche della durata di tre anni; e, mentre lascia alla legge il compito di definire la tipologia dei titoli, demanda alle Università la definizione dei piani di studio relativi ai singoli titoli di laurea da definire nell'ambito dei settori di ricerca e di insegnamento egualmente definiti dalla legge, anticipando così quanto sarà poi più compiutamente indicato nel titolo III (L'autonomia nella Università, le strutture in dipartimento, gli organi di governo) sull'autonomia didattica dell'Università, e limitando perciò i poteri del Ministero e quindi una delle fonti dell'autoritarismo accademico.

Anche l'articolo 7, con lo stabilire che i finanziamenti delle singole Università debbono essere proporzionati al numero degli

iscritti e ai programmi di ricerca, si propone di limitare in un settore fondamentale come quello dei finanziamenti, i poteri discrezionali del Ministero.

Con il titolo II della legge, che comprende gli articoli dall'8 al 13, e che riguarda il diritto allo studio, vengono delineate le condizioni che possono consentire di giungere concretamente a una università che sia veramente nuova nei contenuti e negli orientamenti.

Queste condizioni diventano effettive nella misura in cui la Università tende ad acquistare il carattere di una istituzione democratica alla quale sia consentito l'accesso degli studenti provenienti dalle classi lavoratrici nella stessa misura degli studenti provenienti dalle altre classi sociali.

Sappiamo bene che il problema del diritto allo studio si affaccia a tutti i livelli del processo educativo che, si può ben dire, comincia a tre anni con la scuola materna e che, la discriminazione di classe si manifesta nelle forme più drastiche proprio nel corso della scuola dell'obbligo, e della scuola secondaria superiore; così come abbiamo coscienza che non sono sufficienti i soli interventi di carattere finanziario per risolvere un problema che scaturisce dalla struttura stessa di una società nella quale la divisione in classi introduce non solamente profonde differenziazioni di carattere economico, ma differenziazioni altrettanto profonde nei livelli culturali.

Proprio nell'intento di affrontare globalmente i problemi del diritto allo studio il nostro partito, come ha annunciato in una conferenza stampa indetta dal Gruppo parlamentare della Camera, ha in animo di presentare proposte legislative adeguate, le quali del resto trovano sostegno nell'azione rivendicativa delle masse lavoratrici e degli studenti. Le proposte contenute nel presente disegno di legge di riforma universitaria vanno perciò considerate una anticipazione di un proposito legislativo più vasto, e non tanto per le proposte specifiche di intervento finanziario indicate negli articoli 9 e 10 che riguardano l'erogazione del salario e la sua entità, quanto per il tipo di proposta che viene avanzata per la soluzione generale del problema del diritto allo studio.

Per quanto si riferisce agli interventi di carattere finanziario il principio che il disegno di legge stabilisce è che l'attività di studio, poichè è da considerare direttamente produttiva, deve essere assimilata alle altre attività lavorative. Agli studenti è perciò da corrispondere, secondo i criteri che la legge stabilisce (regolarità nello svolgimento del piano di studio) un vero e proprio salario che, a norma dell'articolo 10, è fissato in lire 720.000 annue, per gli studenti le cui famiglie risiedono nella località in cui ha sede l'Università e in lire 1.080.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono in una località diversa da quella in cui ha sede l'Ateneo, nell'ipotesi che non godano di una residenza universitaria gratuita.

Ma il diritto allo studio non può esaurirsi nella corresponsione di un salario, e nemmeno nell'assicurare, secondo quanto prevede l'articolo 8, altre indispensabili provvidenze (alloggi, mense, libri e dispense a prezzo di costo, assistenza medica gratuita, anche preventiva, attrezzature sportive eccetera) che mettano a disposizione per l'organizzazione dell'attività e della vita degli studenti mezzi finanziari più ingenti di quelli attuali: il diritto allo studio infatti trova la sua compiutezza nella possibilità che deve essere assicurata agli studenti di esercitare compiutamente i loro diritti democratici, così come è previsto dall'articolo 11 e dall'articolo 12.

I diritti democratici che il disegno di legge garantisce agli studenti riguardano il diritto di assemblea, che gli studenti esercitano nei modi e per i fini che essi stessi stabiliscono e che consente allo studente non solo di dibattere e di decidere intorno ai temi della loro partecipazione e del loro controllo alla vita dell'Ateneo e del dipartimento, ma, di rendere più stretto il rapporto tra Università e società, nel dibattito intorno a temi più generali dell'organizzazione della vita economica, sociale e politica che indirettamente o direttamente si ricollegano alla vita dell'Ateneo. Quanto al diritto di iniziativa didattica autonoma, che consente agli studenti di organizzare programmi didattici e di ricerca di gruppo anche ai fini del *curriculum* scolastico, esso rappresenta una duplice garanzia: per lo stu-

dente che in nessun modo la propria personalità e la propria possibilità di formazione venga in qualche modo ritardata o compromessa da vincoli che eventualmente potrebbero essere imposti da decisioni dipartimentali in una certa misura carenti o inadeguate; e la garanzia per il dipartimento e per l'Università di un apporto alla elaborazione e alla ricerca che proviene dagli stessi studenti e mette in moto un meccanismo di iniziative che consente di non perdere nessuna delle forze intellettuali che operano all'interno del dipartimento e, contemporaneamente, di stabilire ancora un altro tramite di collegamento con l'ambiente esterno alla Università.

Per garantire che anche per lo studente lavoratore il diritto allo studio trovi forme concrete di espressione l'articolo 13 prevede che le Università organizzino forme particolari di attività didattica e di ricerca da svolgersi dopo le attività lavorative e che i datori di lavoro assicurino particolari facilitazioni in ordine all'orario di lavoro.

La garanzia del diritto allo studio, nella eccezione che è stata delineata negli articoli dall'8 al 13 è la premessa e la condizione per il rinnovamento dei contenuti culturali dell'Università, per la sperimentazione di una nuova didattica adeguata ai nuovi contenuti culturali, per creare le condizioni per dare all'Università una organizzazione e una struttura finalizzate ai nuovi contenuti culturali e alle nuove forme di sperimentazione didattica; ma è anche la garanzia che l'autonomia che la Costituzione garantisce alla Università possa avere un senso compiuto.

Il complesso di problemi che si collega alla riforma della didattica e che è di importanza centrale per la definizione di una Università nuova, è oggetto del titolo III (L'autonomia delle Università, la struttura in dipartimenti, gli organismi di governo) titolo che comprende gli articoli dal quattordicesimo al ventottesimo.

Negli articoli 14, 15 e 16 il disegno di legge indica entro quali limiti le Università esercitano l'autonomia amministrativa (art. 14), quella didattica e di ricerca (art. 15) e quella della gestione finanziaria. Si tratta di limiti che consentono alla Università la sperimenta-

zione più ampia e che, si può ben dire, ribaltano completamente la situazione attuale.

Ogni Università infatti adotta con propria deliberazione, lo statuto che le consente di assolvere compiutamente alle finalità didattiche e di ricerca che sono oggetto della sua attività e delibera sulla istituzione dei dipartimenti e al fine del potenziamento della ricerca e dell'insegnamento stabilisce i collegamenti necessari con le altre Università della regione e con quelle più vicine e i collegamenti con gli organi della programmazione per influire sugli indirizzi e la formulazione dei piani economici di sviluppo.

È inoltre l'Università che determina le attività di insegnamento necessarie all'attività di ricerca e dei corsi di laurea, e che definisce i piani di studio per i titoli professionali che l'università conferisce. È all'Università infine che viene affidata la gestione dei mezzi finanziari messi annualmente a disposizione dallo Stato e delle entrate che sono il frutto delle attività professionali, di consulenza e di ricerca che siano realizzate dai dipartimenti nell'ambito della Università.

La garanzia di una buona gestione di una sfera così ampia di autonomia, è data per un verso dalle caratteristiche che il disegno di legge attribuisce alla struttura fondamentale dell'Università, che è il dipartimento, e dagli organi di gestione sia delle Università che dello stesso dipartimento.

Il dipartimento la cui istituzione comporta l'abolizione esplicita della facoltà e della cattedra è la struttura in cui si articola la Università (art. 17). Esso, istituito con decreto del rettore, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio nazionale universitario si organizza intorno ad almeno quattro settori di insegnamento e di ricerca ed è il luogo dove viene sviluppata la ricerca e dove si impartisce l'insegnamento. Ad esso vengono aggregati i docenti-ricercatori e ad esso si aggregano gli studenti ai quali è data la possibilità di passaggio da un dipartimento a un altro a seconda di una libera scelta o delle necessità poste dal piano di studio per il conseguimento della laurea che può realizzarsi con insegnamenti che

trovano la loro sede anche in più di un dipartimento.

Naturalmente al dipartimento, che deve avere una sede propria, è garantita piena autonomia sia nella didattica che nella ricerca.

Indubbiamente la struttura dipartimentale, con l'abolizione delle facoltà e delle cattedre, rappresenta una rottura con l'Università di tipo tradizionale: una rottura che di per se stessa apre le possibilità per affermare all'interno dell'Università una nuova didattica, nuovi contenuti educativi e le condizioni per riportare nell'ambito dell'Università la possibilità di una ricerca che non sia condizionata da interessi esterni, ma che anzi questi interessi possa condizionare, imprimendo così alla società civile nuovi indirizzi per un suo rinnovamento.

La possibilità che questa nuova struttura favorisca nell'ambito della Università, quello scontro ideale e culturale senza il quale inevitabilmente l'Università è destinata ad occupare in una società come la nostra una posizione subalterna nei confronti delle forze egemoni del capitalismo monopolista, è data anche dal fatto che come prevedono gli articoli 18 e 19 sia l'attività didattica come quella di ricerca sono esse stesse il risultato di questo scontro culturale e ideale.

È infatti nell'ambito del dipartimento, attraverso un dibattito libero e democratico, che vengono deliberati i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica, che si stabilisce volta per volta su quali argomenti attinenti ai settori di ricerca e di insegnamento viene annualmente impartito l'insegnamento, che si definiscono i piani di studio atti a fornire le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e per rinnovarle e valutarne il ruolo e la funzione sociale.

Tutto questo è reso possibile dal fatto (art. 18) che viene abbandonata la didattica tradizionale basata sulla lezione *ex-cathedra* e che l'insegnamento e la ricerca avvengono mediante la costituzione di gruppi formati da non più di quindici studenti, così che lo studio e la ricerca divengono collegiali, la necessità del seminario, dell'esercitazione diventano permanenti, così che può

scompare l'esame tradizionale, compreso quello di laurea, poichè i dipartimenti stessi possono decidere le modalità di una verifica sia parziale sia conclusiva dei risultati individuali e dei gruppi di studio e di ricerca.

Perchè rimanga vivo il rapporto tra Università e società, la legge prescrive anche che la verifica della preparazione critica e professionale che precede la laurea si accompagni a esperienze pratiche da svolgere all'interno della Università con una discussione sul ruolo e sull'uso sociale della professione.

Questa libertà e autonomia nella individuazione dei modi più propri per l'insegnamento e la ricerca, che è di valore fondamentale per lo studente, si accompagna logicamente (art. 20) a un rapporto tra dipartimento e docente che consente anche al docente-ricercatore di non trovare in nessun modo preclusa la strada a una sua autonomia iniziativa di ricerca che sia scientificamente ritenuta valida.

Il docente ricercatore non solo infatti non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile dal suo ufficio, ma ha la possibilità di sottrarsi a piani di ricerca che limitino o ostacolino la sua autonoma possibilità, sia ottenendo dal dipartimento il finanziamento per il suo piano di ricerca, sia il trasferimento ad altro dipartimento che abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento al quale era stato destinato.

Naturalmente queste possibilità nel campo dell'insegnamento e della ricerca presuppongono una gestione sia del dipartimento che della università che abbia eliminato le possibilità stesse di una direzione autoritaria.

Gli organi del dipartimento (art. 21) così come quelli della Università sono organi profondamente democratici. Essi sono: per il dipartimento l'assemblea degli studenti, l'assemblea del dipartimento, il Consiglio di dipartimento e il direttore di dipartimento, per l'università l'Assemblea di Ateneo che è costituita dalla riunione congiunta dei consigli di dipartimento, il Consiglio di Ateneo, il Rettore,

Il disegno di legge prevedendo l'assemblea degli studenti come istanza diversa dall'assemblea del dipartimento, esclude quella ipotesi di congestione che è stata avanzata da qualche parte (e anche da parte governativa) che in qualche parte è stata sperimentata e che, comunque, là dove è stata sperimentata non ha sino ad oggi portato ad esiti positivi.

La legge proposta vuole invece essere di stimolo nei confronti degli studenti, perchè per un verso si accollino essi direttamente la gestione dei servizi che hanno per essi importanza preminente (case degli studenti, impianti sportivi e ricreativi, eccetera) e per un altro verso si assumano essi stessi la responsabilità di decidere in modo positivo o negativo nei confronti di una loro partecipazione agli altri organi della Università, nei quali, qualora la decisione fosse di partecipazione, la loro presenza non potrebbe che essere pari a quella dei docenti.

L'assemblea degli studenti diventa perciò una istanza centrale della vita dell'università nella quale è da augurarsi che lo scontro ideale culturale e politico sia sempre vivace e ad alto livello, perchè è dalla vivacità di questo scontro, dal confronto aperto delle posizioni, che può costituirsi una forza studentesca capace veramente di condizionare in modo progressivo la vita del dipartimento e attraverso il dipartimento l'Università e la società civile nel cui ambito il dipartimento trova la sua collocazione.

Dell'assemblea del dipartimento (art. 22) fa parte tutto il corpo docente, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, e, nella ipotesi di una scelta positiva degli studenti, una rappresentanza studentesca pari al numero dei docenti. E nell'assemblea che si assumono le decisioni fondamentali del dipartimento, le quali, oltre alla elezione a scrutinio segreto del direttore e del consiglio di dipartimento, si riferiscono alla approvazione del piano di attività e di gestione finanziaria, alla ripartizione delle somme che il dipartimento ha a disposizione tra i vari settori di ricerca, al controllo dell'attività didattica e di ricerca sviluppata nel corso dell'anno, alle eventuali modifiche da apportare al dipartimento, alla richiesta di allargamento dei ruoli, alla copertura dei posti in or-

ganico, alla stipulazione di contratti a termine con elementi estranei al dipartimento, alla attività di consulenza e di ricerca da svolgere per conto terzi. Alle decisioni assunte dall'assemblea viene data piena pubblicità, così che si rovescia il sistema attuale, fonte tra l'altro di un profondo decadimento del costume accademico, di decisioni assunte da vertici estremamente ristretti e tenute gelosamente segrete.

Il Consiglio di dipartimento (art. 23) dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri che va da 13 a 25, nessuno dei quali può essere immediatamente rieleggibile. È prevista anzi la possibilità di revoca. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono per un verso la elaborazione dei problemi che debbono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea, per un altro verso di carattere esecutivo e di collegamento con le università. Anche le deliberazioni del Consiglio di dipartimento delle quali le più importanti riguardano il finanziamento dei programmi di ricerca disposti da singoli o da gruppi di docenti, e la indicazione dei corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ai singoli docenti, previo il consenso dei docenti stessi, sono rese pubbliche.

Al direttore di dipartimento (art. 24) sono attribuite funzioni di elaborazione, di coordinamento e di rappresentanza. È prevista la possibilità di una sua revoca in seguito alla presentazione di una mozione di sfiducia motivata che raccolga la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea di Ateneo (art. 25), il Consiglio di Ateneo (art. 26), il Rettore (art. 29) hanno funzioni analoghe agli organi corrispondenti del dipartimento, rapportate naturalmente a livello di università. Le differenze più importanti si riferiscono al carattere prevalentemente amministrativo e finanziario che hanno gli organi direttivi dell'università (mentre le decisioni dei dipartimenti hanno attinenza soprattutto con la didattica e la ricerca) e al carattere aperto che ha il consiglio di Ateneo, il quale è composto da 40 a 60 membri, a seconda del numero degli iscritti alla università, ha tra i suoi componenti rappresentanti del Consiglio regiona-

le, del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale delle città ove ha sede l'università e, ove questa non abbia sede nel capoluogo di provincia, di rappresentanti del Consiglio comunale del capoluogo. Del Consiglio di Ateneo sono inoltre chiamati a far parte rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Tra i compiti principali del Consiglio di Ateneo, oltre alla approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, c'è la ripartizione tra i dipartimenti delle somme stanziare nel bilancio dello Stato e dei proventi ricavati dalle attività svolte dai dipartimenti per conto terzi, la ripartizione tra i dipartimenti dei posti di ruolo messi a disposizione della università e la determinazione degli organici del personale non docente e la loro ripartizione tra i dipartimenti e i servizi generali.

Il disegno di legge stabilisce (art. 28) che non esiste per gli atti dell'Università un controllo di merito e che alle delegazioni regionali della Corte dei conti siano sottoposte per un giudizio di legittimità le deliberazioni che comportino una spesa superiore ai 50 milioni.

Le funzioni del Rettore (art. 29) sono in larga misura assimilabili a quelle del direttore del dipartimento, solo che l'importante funzione di propulsione che egli può svolgere suggerisce che la sua elezione avvenga previa discussione pubblica da parte dell'assemblea di ateneo, sia delle candidature che dei programmi proposti da ciascun candidato.

In una università così democratica non è evidentemente più compatibile quella gerarchia tra le diverse classi di docenti che è una delle caratteristiche fondamentali dell'università attuale ed una delle cause, come si è visto, del suo deperimento e della sua degenerazione, e delle difficoltà che si incontrano a una sua reale riforma.

La polemica contro i baroni è ormai troppo facile e scontata perchè valga la pena di riproporla. Certo è comunque, che ormai il principio del ruolo unico del docente-ricercatore è entrato nella coscienza comune tanto da rendere quasi superflua la polemica contro chi si ostina ancora a riproporre sotto nuove forme i vecchi temi di diffe-

renziamento tra docenti a pieno titolo e docenti che potremmo definire dimezzati.

È la stessa vicenda universitaria come si è venuta sviluppando in questi anni, che si è incaricata di far scomparire la differenza di condizioni tra professori ordinari, professori incaricati, professori aggregati e assistenti. Tra queste categorie di docenti probabilmente sono stati proprio i professori ordinari che assorbiti da altre mansioni hanno finito con l'abbandonare o marginalizzare l'insegnamento e la ricerca. Che perciò a queste categorie di docenti venga riconosciuta una unica qualifica di docenti-ricercatori sembra non solo logico, ma anche rispondente ad equità, così come sembra logico e conseguente che tutti coloro che risultino qualificati all'insegnamento e alla ricerca siano raggruppati in un ruolo unico costituito appunto di docenti ricercatori, ruolo che abolisce tutti quelli in precedenza esistenti.

Ma alla istituzione del ruolo unico del docente ricercatore obbliga anche il tipo nuovo di didattica e di ricerca che si vuole realizzare con la riforma: una didattica e una ricerca che si realizzano per gruppi di lavoro, con seminari, con esercitazioni, che vede abolita la lezione *ex-cathedra*, e che perciò richiede un tipo di docente-ricercatore anch'esso diverso da quello tradizionale e che possa assolvere contemporaneamente alle funzioni che originariamente erano previste per le varie categorie di docenti.

Per questi motivi il titolo IV della legge (il docente-ricercatore) che abbraccia gli articoli dal 30 al 40 istituisce il ruolo unico del docente ricercatore (art. 30) che è sostitutivo degli attuali ruoli di professore di ruolo, di professore aggregato, di assistente ordinario, e di tutte le altre figure di docenti e ricercatori, previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

I posti di organico dei docenti ricercatori (art. 31) vengono assegnati dal Ministero ad ogni singola università la quale li ripartisce tra i singoli dipartimenti.

L'immissione in ruolo (art. 32) avviene mediante pubblico concorso che il Ministero bandisce ogni tre anni per settori di ricerca

e di insegnamento. Le norme relative alle commissioni giudicatrici, le modalità per l'espletamento dei concorsi, le procedure per le chiamate e i trasferimenti, che sono oggetto degli articoli 33 e 34, introducono elementi di semplificazione e garanzie di imparzialità nei giudici, così da rendere possibile l'eliminazione degli aspetti più deteriori della situazione attuale.

La carriera e il trattamento economico (art. 35) tengono conto che il docente ricercatore è chiamato ad assolvere alle sue funzioni a pieno tempo (art. 36) e perciò non possono assimilarsi ad altre categorie di dipendenti dello Stato.

Il trattamento economico è articolato in cinque classi di stipendio corrispondenti ai coefficienti 400, 580, 700, 800, 1040, che si conseguono per anzianità. A ciascuna classe di stipendio si accede dopo un quadriennio di permanenza nel coefficiente precedente. Il docente ricercatore ha inoltre diritto ad una indennità di ricerca pari all'80 per cento dello stipendio, e a beneficiare di una parte dei proventi delle attività svolte per conto terzi (art. 36). Questa quota non può superare il 30 per cento dell'importo annuale dell'indennità di ricerca.

È ammesso un acceleramento della progressione economica mediante concorsi nazionali da indire ogni tre anni. Rimangono naturalmente in vigore gli scatti di anzianità. La carriera del docente ricercatore si svolge di norma in 20 anni. Egli ha la possibilità di restare in servizio sino al settantesimo anno di età.

La regolamentazione del tempo pieno è prevista dall'articolo 36 il quale elenca anche tutti i casi di incompatibilità con l'incarico di docente ricercatore.

È previsto infine (art. 37) che il rapporto docente-studente debba essere portato da 1 a 10 e che sia presentato dal Ministro un programma quinquennale per la stipulazione di almeno 20.000 contratti biennali rinnovabili per l'addestramento didattico e scientifico al fine del reclutamento del personale docente. Il contratto dovrà prevedere che ai titolari del contratto sia anche corrisposto il trattamento previdenziale ed assistenziale.

Per la prima applicazione della legge è previsto che entro il 31 ottobre 1969 il Ministero della pubblica istruzione provvede a introdurre nel ruolo del docente ricercatore universitario tutti i docenti di ruolo: professori di ruolo, professori aggregati, assistenti di ruolo anche se sprovvisti di libera docenza e i professori incaricati con tre anni di insegnamento e forniti di libera docenza.

Al fine dell'attribuzione della classe di stipendio sarà calcolata l'indennità maturata nei ruoli di provenienza.

Gli incaricati che non possono essere inseriti nel ruolo di docente ricercatore e gli assistenti volontari avranno valutato come titolo preferenziale nei concorsi gli anni di insegnamento effettivamente prestati.

Al personale non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario spetta il trattamento economico, lo stato giuridico e la progressione di carriera previste dalle leggi che regolano il rapporto di impiego dei pubblici dipendenti (art. 40).

Una università che assolve alle funzioni che sono state sin qui delineate e strutturate nei modi che si sono visti richiede di necessità organismi che istituzionalmente servono di collegamento con gli organi che presiedono alla programmazione dello sviluppo economico del Paese e con il Ministero e il Ministro della pubblica istruzione.

Questi organismi sono contemplati nel titolo V (Università e programmazione) dagli articoli dal 41 al 43 e sono il Consiglio regionale universitario (art. 41) e il Consiglio nazionale universitario (art. 42).

Le modalità di formulazioni del piano quinquennale universitario e del suo coordinamento col piano economico nazionale e della sua approvazione sono oggetto dell'articolo 43, che nelle indicazioni dei dipartimenti coordinate dalle Università vede il punto di partenza di una programmazione universitaria che il Ministro deve portare all'approvazione del Parlamento e che deve essere fornita di indicazioni precise e particolareggiate sullo sviluppo degli organici, sull'incremento della ricerca, sull'espansione dell'edilizia scolastica e l'istituzione di nuove Università e sull'attuazione del diritto allo studio.

A queste indicazioni fondamentali per lo sviluppo universitario si giunge oltre che per l'iniziativa dei dipartimenti e delle università anche per l'elaborazione del Consiglio regionale universitario, organismo composto da 30 a 60 membri, a seconda della popolazione della regione, nel quale accanto ai rappresentanti dell'esecutivo regionale, della provincia, dei comuni capoluogo o sedi di università, del Consiglio regionale, degli organismi della programmazione, dei sindacati si affiancano i diretti rappresentanti delle Università, allo scopo preminente di elaborare un piano di sviluppo universitario che sia influente ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale della regione. È questo organismo che deve assicurare il pieno inserimento dell'Università nel contesto della società civile rompendo l'attuale grave e dannoso isolamento. Il Consiglio regionale universitario, così come il Consiglio nazionale universitario dura in carica 5 anni per il periodo cioè di attuazione del piano quinquennale. I compiti del Consiglio nazionale universitario (art. 42) composta di 60 membri, e nel quale ai rappresentanti delle Università si affiancano i rappresentanti del Parlamento, del CNEL e dei sindacati, è di tramite tra il mondo universitario e gli organi della programmazione e di consulenza per il Ministro per quanto attiene ai problemi dell'Università. Poiché la legge abolisce la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione al Consiglio nazionale vengono trasferite quelle competenze del Consiglio superiore della pubblica istruzione che siano compatibili con la legge di riforma.

Dell'ultimo titolo della legge (Disposizioni finanziarie e finali) che comprende gli articoli dal 44 al 49, sono da sottolineare gli incrementi finanziari proposti per il diritto allo studio (art. 44) per l'allargamento degli organici dei docenti di ruolo e il reclutamento del personale docente (artt. 45 e 46) e per il finanziamento della ricerca scientifica (articolo 48).

Ma particolare valore acquistano le disposizioni finali (art. 49) le quali ancora una volta sottolineano il carattere aperto e sperimentale della riforma. L'articolo afferma in-

fatti esplicitamente che « i risultati della sperimentazione consentiti dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e per una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge con una relazione del Ministro della pubblica istruzione ».

Onorevoli senatori, queste le linee generali del disegno di legge di riforma dell'Università che il gruppo dei senatori comunisti si onora di presentare al Senato della Repubblica.

Giova ripetere, a conclusione, che si tratta di un disegno di legge aperto al confronto e alla sperimentazione, così come deve essere del resto di ogni legge che si proponga realmente un rinnovamento della società. Non c'è riforma infatti, come l'esperienza

ha dimostrato, che possa essere tutta racchiusa negli aridi articoli di una legge.

Al legislatore spetta il compito, politicamente assai qualificante, di individuare la strada da percorrere; come poi su questa strada si deve camminare può essere indicato solo dal vivo dell'esperienza che è il risultato di un processo dialettico assai ricco e complesso e nel caso della riforma dell'Università è il risultato di un dibattito e di uno scontro, che è ideale, culturale e politico nello stesso tempo tra le forze politiche, che operano nel Parlamento; tra quelle che agiscono nell'ambito dell'Università; tra quelle infine che lottano nel Paese per modificare e rinnovare la società nazionale secondo i principi e il dettato della Costituzione repubblicana.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.**

*(Compiti, definizione, finalità
delle Università)*

L'Università ha il compito di promuovere e organizzare la ricerca scientifica, dare agli studenti la preparazione critica necessaria all'esercizio delle attività professionali e al proseguimento dell'attività di ricerca, contribuire a determinare gli indirizzi dello sviluppo economico, sociale e culturale del paese.

Ogni Università per assolvere al suo compito istituisce rapporti con i centri di ricerca scientifica e di elaborazione culturale la cui dislocazione territoriale consente un più agevole collegamento ed attua una diretta collaborazione con i comuni, le province e la regione, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le associazioni professionali, in base ai propri statuti e regolamenti ed allo scopo di costituire realmente uno dei centri di propulsione e di orientamento della vita culturale e sociale.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria secondo i principi e nei limiti fissati dalla presente legge.

Ogni Università organizza la propria vita interna in modo che siano pienamente garantite le libertà di ricerca e di insegnamento, la possibilità di iniziative autonome dei docenti e degli studenti, l'uguaglianza di diritti di tutti i suoi membri, la democraticità della gestione.

Alla vita e alle iniziative dell'Università partecipa a parità di diritti il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 2.

*(Rapporti tra Università
e istituti di ricerca extra-universitari)*

Sono stabilite con legge norme generali dirette a regolare i rapporti tra Università e istituti extra-universitari di ricerca, sia fondamentale che applicata, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

Art. 3.

(Ammissione all'Università)

Sono ammessi all'Università tutti coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'Università è consentito per qualunque corso di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'Università chiunque abbia compiuto il ventunesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento di cui al titolo III della presente legge, previa valutazione dei titoli eventualmente presentati o delle prove di esame alle quali il candidato potrà essere sottoposto.

Corsi speciali di aggiornamento senza esami sono istituiti presso i dipartimenti allo scopo di facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici.

Art. 4.

*(Abolizione degli oneri finanziari
per l'iscrizione e la frequenza all'Università)*

L'iscrizione e la frequenza all'Università non comportano a carico degli studenti al-

cun onere finanziario per tasse o contributi speciali di qualsiasi specie.

Art. 5.

(Titoli di studio)

Al termine del corso di studi l'Università conferisce la laurea, che è un titolo di studio avente validità su tutto il territorio nazionale.

La durata dei singoli corsi di laurea è da tre a sei anni ed è fissata con legge.

La legge determina la tipologia dei titoli e i grandi settori di ricerca e di insegnamento nel cui ambito le Università definiscono i piani di studio relativi ai singoli titoli di laurea.

Le deliberazioni assunte in questa materia dal Consiglio di ateneo di cui al successivo articolo 26 diventano parte integrante dello Statuto dell'Università.

Sino a quando non sarà diversamente disposto, i diplomi rilasciati dagli istituti universitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti conservano la validità loro attualmente attribuita.

Art. 6.

*(Criteri per la istituzione
di nuove sedi universitarie)*

Secondo il piano di sviluppo universitario formulato a norma del successivo articolo 43 ogni Università dovrà avere un numero di studenti non superiore a 15.000.

Nell'istituzione di nuove Università si dovrà provvedere per le regioni che ne sono sprovviste.

Le nuove Università sono istituite con legge e debbono essere dotate di strutture adeguate a consentire la presenza residenziale degli studenti e dei docenti.

Alla prima organizzazione delle nuove Università provvede un Comitato ordinatore articolato a seconda dei dipartimenti di cui è prevista l'istituzione e composto per metà di membri designati dal Consiglio regionale universitario di cui al successivo articolo 41 e per metà di membri eletti tra i docenti dei

settori per i quali è prevista la costituzione dei dipartimenti.

Nel piano di sviluppo si deve provvedere a dotare le Università anche di impianti ed attrezzature per le attività culturali, politiche e ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

Art. 7.

(Finanziamento delle Università da parte dello Stato)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte ogni anno le somme relative al contributo ordinario alle Università.

La quota per ogni Università è fissata in modo proporzionale al numero degli studenti e in relazione alle necessità dei programmi di ricerca.

I contributi sono destinati dal Ministero a ogni singola Università che li ripartisce tra i diversi dipartimenti.

Con la legge del bilancio e come applicazione del programma quinquennale sono disposti nel capitolo del Ministero della pubblica istruzione gli incrementi degli organici del personale docente e non docente.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 8.

(Il fondamento del diritto allo studio)

In riconoscimento del ruolo proprio dello studente, e della sempre più estesa domanda di istruzione superiore, nonché della rilevante utilità sociale della partecipazione degli studenti all'attività didattica e di ricerca, la legge e gli statuti universitari predispongono le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, e in particolare:

a) l'erogazione di un salario agli studenti secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10;

b) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche, con particolare riguardo agli

alloggi, alle mense, alle cooperative librerie, che consentano di mettere a disposizione degli studenti libri e dispense a prezzo di costo, alle biblioteche, alla organizzazione dell'assistenza medica gratuita, anche preventiva, allo sviluppo degli impianti sportivi e delle relative dotazioni;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati, per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti nell'autonoma organizzazione della loro presenza culturale e politica nell'Università.

Art. 9.

(Il salario agli studenti)

Nel piano quinquennale per l'Università successivo all'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione predisporrà i finanziamenti necessari affinché sia corrisposto un salario a tutti gli studenti che abbiano i requisiti richiesti.

Hanno diritto alla assegnazione del salario gli studenti del primo anno di corso. Conservano l'assegnazione del salario per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole di una commissione eletta a livello di dipartimento e formata da tre docenti e da tre studenti.

Nel caso di ritardo nell'attuazione del piano di studio la commissione di cui al comma precedente può autorizzare su richiesta dell'interessato l'ulteriore assegnazione del salario, sulla base della valutazione delle cause che hanno determinato il ritardo.

Art. 10.

(Entità del salario e norme provvisorie per la sua prima erogazione)

L'entità del salario è fissata in lire 720.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono nella località in cui ha sede l'Università, e in lire 1.080.000 annue per gli studenti le cui famiglie risiedono in una località diversa da quella in cui ha sede l'Ateneo e che non godono di una residenza universitaria gratuita.

Per il primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge usufruiranno del salario, alle condizioni previste dall'articolo precedente, gli studenti che provengono da famiglie il cui reddito non superi la quota esente dalla imposta complementare, elevata a lire 1 milione 500.000, qualora si tratti di reddito di lavoro dipendente o di reddito dei proprietari e fittavoli coltivatori diretti, dei mezzadri e degli artigiani.

Art. 11.

*(Iniziativa didattica autonoma
degli studenti)*

Nell'ambito del dipartimento gli studenti di loro iniziativa e con la collaborazione di uno o più esperti, anche esterni, possono organizzare programmi didattici e di ricerca di gruppo e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro *curriculum* scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

Le Università mettono a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale, culturale, gli impianti per l'esercizio degli sports e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

Art. 12.

(L'assemblea degli studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'Università.

L'assemblea studentesca delibera:

- a) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel Dipartimento;
- b) sulle modalità del proprio funzionamento;
- c) sulla eventuale partecipazione degli studenti agli altri organi di governo del Dipartimento e delle Università;
- d) sulle iniziative di cui al precedente articolo 11.

All'assemblea studentesca vengono comunque comunicati gli ordini del giorno delle riunioni degli altri organi di governo, i documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute. L'assemblea può esprimere, su tutte le questioni, previste dagli articoli 22, 23, 25 e 26, pareri motivati preventivi o *a posteriori*: nel caso che tali pareri siano difformi dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

Art. 13.

(Lo studente lavoratore)

In via transitoria e sino a quando non sarà generalizzato il salario degli studenti le Università organizzano forme di attività didattica e di ricerca secondo orari che consentano la frequenza degli studenti lavoratori, al fine di garantirne una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti. Lo studente lavoratore che partecipa effettivamente e continuamente a tali attività ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro e ad un congedo straordinario nella fase conclusiva dei corsi, senza pregiudizio per il salario, per la stabilità del posto e per tutti gli altri diritti connessi all'attività lavorativa.

TITOLO III

L'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ,
LA STRUTTURA IN DIPARTIMENTI,
GLI ORGANI DI GOVERNO.

Art. 14.

(Autonomia amministrativa dell'Università)

Ogni Università:

a) adotta con le forme e le modalità previste dal successivo articolo 26 il proprio Statuto e in corrispondenza con le finalità di ricerca e di insegnamento in esso stabilite istituisce i dipartimenti;

b) stabilisce i collegamenti con le altre università, e, in particolare, con le università esistenti nella stessa regione o con quelle viciniori al fine del coordinamento

e del potenziamento delle attività di ricerca;

c) concorda con gli organi della programmazione regionale le misure atte a realizzare il pieno inserimento dell'Università, con i suoi indirizzi e i suoi specifici apporti, nel piano regionale di sviluppo.

Art. 15.

(Autonomia didattica e di ricerca)

Le Università determinano le attività di insegnamento necessarie al pieno espletamento dell'attività di ricerca e dei corsi di laurea; coordinano i programmi di ricerca che impegnano in modo organico tutta la Università; definiscono i piani di studio necessari per conseguire i titoli professionali che l'Università può conferire.

Ogni Università può stabilire accordi con altre Università e con altri istituti di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato al fine di realizzare piani comuni di ricerca.

Quando in una regione vi siano più Università esse possono, in accordo con gli organi regionali per la programmazione, stabilire piani comuni di potenziamento e di sviluppo anche al fine di stabilire differenziazioni e specializzazioni.

Art. 16.

(Autonomia della gestione finanziaria)

Per lo svolgimento dei compiti loro affidati le Università hanno piena autonomia di gestione finanziaria. I mezzi finanziari sono quelli messi annualmente a disposizione dallo Stato e quelli provenienti da altre fonti (donazioni, lasciti, ecc.) nonchè le entrate derivanti dall'attività professionale, di consulenza e di ricerca che può essere svolta, su commissione, nell'ambito delle Università e secondo le modalità previste al successivo articolo 36.

Il Consiglio di Ateneo, di cui al successivo articolo 26, delibera il bilancio preventivo e il rendiconto di ciascun esercizio finanziario, provvede alla erogazione dei fondi ai dipartimenti e alle erogazioni di spesa di sua competenza salvo il controllo previsto dal successivo articolo 28.

Art. 17.

(Il Dipartimento)

Le Università si articolano in più dipartimenti, afferenti ad attività didattiche e di ricerca organicamente finalizzate a uno o più settori di insegnamento e di ricerca; in ciascun ateneo dovranno essere organizzati dipartimenti. Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca.

Essi hanno competenza su settori omogenei di insegnamento e di ricerca e determinano le modalità di collegamento con gli altri settori: ciascun dipartimento può inoltre adottare direttamente specifici programmi di insegnamento e di ricerca afferenti a settori diversi, purchè ciò sia richiesto dalla organizzazione e dallo sviluppo del proprio programma generale.

I dipartimenti vengono istituiti con decreti del rettore, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio nazionale universitario di cui al successivo articolo 42.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al dipartimento vengono assegnati i docenti ricercatori. Nel caso di cui al comma secondo del presente articolo l'organico dei docenti ricercatori può comprendere docenti ricercatori abilitati per altri settori.

Al momento dell'iscrizione all'Università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. È ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

Solo in caso di evidente comprovata impossibilità e per non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono consentite temporanee eccezioni, da deliberarsi e approvarsi con la procedura prevista dai primi due comma del successivo articolo 28.

Alla data di istituzione dei dipartimenti saranno abrogate tutte le norme attualmente vigenti che concernono le facoltà, gli istituti e le cattedre, come pure le tabelle delle discipline comprese negli statuti universitari, nonchè qualsiasi distinzione di materie ed esami fondamentali e complementari di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071.

Art. 18.

*(Attività didattica e di ricerca
nel dipartimento)*

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta su quali argomenti attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti i piani di studio atti a fornire con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale. Per quanto attiene ai piani di studio è fatto salvo il diritto degli studenti previsto dall'articolo 11 della presente legge.

I dipartimenti organizzano anche opportune forme e cicli di attività didattica e di ricerca volte all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori.

Art. 19.

(Organizzazione della didattica)

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi. Tali gruppi non possono essere superiori alle 15 unità. La ripartizione è disposta al fine di svolgere un'attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi

di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Sono aboliti i corsi basati su lezioni *ex cathedra* e le prove di esame da svolgersi nella forma prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. Le modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate negli statuti di ogni Università, previa deliberazione assunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori dell'Università, in collegamento con un dipartimento, e forme adeguate di discussione sul ruolo e sull'uso sociale della professione e della ricerca.

Ad integrazione dell'attività svolta dai docenti di ruolo il Consiglio di Ateneo, su proposta dei Consigli di dipartimento, può assumere ogni provvedimento necessario, compresi quelli relativi alla stipulazione di contratti a termine di insegnamento e di ricerca con esperti, anche stranieri, in modo da corrispondere alle esigenze degli studenti e allo sviluppo generale della scienza, della cultura, della società.

Art. 20.

(Rapporti tra dipartimento e docenti)

Il dipartimento assicura a ciascun docente la libertà di insegnamento e la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari allo svolgimento della sua attività di docente ricercatore.

Il docente ricercatore, ove ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e lo svolgimento, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività scientifica, della dotazione che sarebbe di sua pertinenza, sulla base di una

ripartizione del finanziamento dei vari programmi di ricerca.

Il docente ricercatore, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere aggregato ad altro dipartimento, purchè il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione.

Art. 21.

(Organi del dipartimento e dell'Università)

Sono organi del dipartimento:

- a) l'assemblea degli studenti di cui all'articolo 12 della presente legge;
- b) l'assemblea del dipartimento;
- c) il consiglio di dipartimento;
- d) il direttore di dipartimento.

Sono organi dell'Università:

- a) l'assemblea di Ateneo, che è costituita dalla riunione congiunta dei consigli di dipartimento;
- b) il Consiglio di Ateneo;
- c) il Rettore.

Art. 22.

(L'assemblea di dipartimento)

L'assemblea del Dipartimento è composta di tutto il corpo docente e non docente, ed eventualmente da una rappresentanza degli studenti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, nell'ipotesi di una loro partecipazione, sarà pari a quello dei docenti.

L'assemblea del dipartimento è convocata di norma all'inizio e alla fine dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'assemblea:

- a) elegge tra i docenti, all'atto del suo insediamento e a scrutinio segreto, il direttore e tra i suoi componenti i membri del Consiglio di dipartimento, e si dà un regolamento interno;
- b) approva il piano di attività e di gestione finanziaria del dipartimento e ripartisce

le somme erogate al dipartimento per la attuazione dei programmi relativi ai diversi indirizzi didattici e di ricerca;

c) esamina alla fine dell'anno accademico i risultati dell'attività didattica e di ricerca e i risultati della gestione finanziaria;

d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alla composizione del dipartimento; sulle richieste di allargamento dei ruoli; sulla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente. Decide sulle proposte di stipulazione dei contratti a termine con docenti esterni da avanzare al Consiglio di Ateneo, nonché sulle proposte di utilizzazione dei contrattisti di cui al successivo articolo 37 per le quote di spettanza del dipartimento;

e) decide sulle attività di consulenza e di ricerca da svolgere per conto di terzi, e su ogni altra materia che sia rilevante al fine del funzionamento del dipartimento.

L'assemblea di dipartimento è pubblica, le sue deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di Ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

Art. 23.

(Il Consiglio di dipartimento)

Il Consiglio di dipartimento, costituito da un minimo di 13 e un massimo di 25 membri, dura in carica tre anni. Nessuno dei suoi componenti può essere immediatamente rieletto allo scadere del mandato. Ogni membro eletto può essere revocato dalla assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli appartenenti all'assemblea stessa e su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la partecipazione degli studenti vale quanto disposto dal precedente articolo 22. La partecipazione del personale non docente non potrà essere inferiore al 20 per cento del totale dei componenti.

Il Consiglio di dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre ad elaborare le proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a sovrintenderne all'attuazione il Consiglio di dipartimento:

a) stabilisce di quali discipline, attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento, sarà impartito annualmente l'insegnamento;

b) delibera sulla base delle decisioni di cui alla lettera b) dell'articolo 22 il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o da gruppi di docenti sulla base di una valutazione esclusivamente scientifica dei programmi proposti;

c) decide, nel pieno rispetto della libertà didattica e di ricerca e previo consenso dei singoli docenti, i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ad ognuno di essi;

d) coordina tutta l'attività didattica e di ricerca che si svolge nel dipartimento.

È compito altresì del Consiglio di dipartimento proporre i piani di sviluppo edilizio in conformità alle esigenze poste dall'espansione delle attività didattiche e di ricerca, e promuovere tutte quelle iniziative che favoriscono l'attuazione del diritto allo studio per gli studenti e lo sviluppo di attività sociali e ricreative per l'utilizzazione del tempo libero per tutto il personale del dipartimento.

Per la pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di dipartimento valgono le norme di cui al precedente articolo 22.

Art. 24.

(Il direttore di dipartimento)

Il direttore del dipartimento dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di dipartimento, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa,

in collaborazione con il Consiglio di dipartimento.

Il direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta degli appartenenti all'Assemblea.

Art. 25.

(L'assemblea di Ateneo)

L'Assemblea di ateneo viene convocata di norma alla fine e all'inizio dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Essa elegge a scrutinio segreto tra i docenti il Rettore e tra i suoi componenti un Consiglio di Ateneo.

L'assemblea convocata all'inizio dell'anno accademico approva le linee generali di didattica e di ricerca anche pluriennali e nel loro ambito le direttive per il bilancio dell'anno accademico successivo.

L'assemblea convocata alla fine dell'anno accademico approva una relazione sull'attività svolta e sui risultati complessivi del consuntivo finanziario dell'anno stesso.

L'Assemblea di ateneo è pubblica. Per la pubblicazione delle sue deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 26.

(Il Consiglio di ateneo)

Il numero dei membri del Consiglio di Ateneo è proporzionale al numero degli iscritti all'Università e varia da un minimo di 40 a un massimo di 60.

Per la partecipazione degli studenti e per quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario valgono le norme di cui al precedente articolo 23.

Fanno parte del Consiglio di ateneo da 3 a 5 rappresentanti eletti rispettivamente dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale della città ove ha sede l'Università.

Ove questa non abbia sede nel capoluogo di provincia ne fanno parte anche da 3 a 5

membri eletti dal Consiglio comunale del capoluogo.

Tali rappresentanze debbono essere elette con modalità che consentano la presenza in esse sia delle maggioranze che delle minoranze.

Le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori designano ciascuna un proprio rappresentante nel Consiglio. I membri del Consiglio di ateneo durano in carica tre anni, possono essere revocati secondo le norme del precedente articolo 23 e non possono essere immediatamente rieletti. La revoca di membri designati dalle assemblee regionali, provinciali e comunali e dai sindacati è pronunciata dagli stessi organismi che hanno proceduto alla designazione.

All'atto dell'insediamento il Consiglio di ateneo delibera il proprio regolamento interno.

Il Consiglio di ateneo:

a) delibera in merito allo statuto dell'Università;

b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università sulla base delle indicazioni date dall'Assemblea di ateneo;

c) ripartisce tra i dipartimenti i proventi delle attività svolte su commessa, tenendo conto delle esigenze didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti; predispone i programmi di sviluppo dell'attività universitaria ed elabora le proposte da sottoporre al Consiglio nazionale universitario relative ai corsi di laurea e alla istituzione dei dipartimenti;

d) dispone per la parte di sua competenza il finanziamento dei dipartimenti e assume le iniziative necessarie allo sviluppo dell'edilizia universitaria;

e) stabilisce in collaborazione con i dipartimenti i piani di studio per il conseguimento della laurea e i programmi di ricerca che abbiano interesse preminente per lo Ateneo;

f) adotta tutte le misure necessarie per rendere effettivo il diritto allo studio;

g) stabilisce la ripartizione tra i dipartimenti dei posti di ruolo di docente ricercatore assegnato all'Università;

h) ripartisce gli organici del personale non docente (amministrativo, tecnico, ausi-

liario) tra i dipartimenti e i servizi generali dell'università; decide sui pubblici concorsi da bandire con decreto del Rettore, per l'assunzione di tale personale.

Art. 27.

(Giunta e Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di ateneo può, se ne ravvisa la necessità, eleggere una Giunta esecutiva e nominare un consiglio d'amministrazione, e, mediante chiamata, il direttore amministrativo.

Art. 28.

(Controllo sugli atti dell'Università)

Gli atti deliberati dagli organi di governo dell'Università non sono sottoposti a controllo di merito. Le deliberazioni relative allo Statuto dell'Università e al bilancio annuale sono inviate al Consiglio nazionale universitario ed entrano in vigore, se non vengono restituite entro un mese per un riesame.

Le deliberazioni rinviate al nuovo esame diventano esecutive se vengono confermate.

Le deliberazioni che comportano spesa sono sottoposte al controllo di legittimità della delegazione regionale della Corte dei conti, qualora superino l'importo di 50 milioni di lire.

Art. 29.

(Il rettore)

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta di voti tra i docenti ricercatori, previa discussione pubblica da parte dell'Assemblea di ateneo delle candidature e dei programmi.

Il rettore dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Egli cura, valendosi della collaborazione del Consiglio di ateneo o della Giunta esecutiva ove venga istituita, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di ateneo e coordina l'attività della Giunta esecutiva ove questa esista; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di ateneo e, in generale, sovrintende allo svol-

gimento operativo di tutte le attività che interessano l'intera università. Rilascia i titoli di studio conferiti dall'Università e la rappresenta nei confronti di terzi.

Può essere revocato dall'Assemblea di ateneo qualora una mozione di sfiducia motivata, presentata nei suoi confronti, raccolga la maggioranza dei voti degli appartenenti all'Assemblea stessa.

TITOLO IV

IL DOCENTE RICERCATORE

Art. 30.

(Ruolo unico di docente-ricercatore)

A decorrere dal 1° novembre 1969 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente ricercatore universitario. Tale ruolo è sostitutivo di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza è conservata la validità del titolo valutabile solo nei concorsi che danno accesso ai ruoli di docente-ricercatore.

Art. 31.

(Posti di organico nelle Università e nei dipartimenti)

I posti di docente ricercatore previsti dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione sono assegnati dal Ministero a ogni singola Università, sulla base del numero degli studenti.

Le delibere adottate dal Consiglio di ateneo ai sensi della lettera g) dell'ottavo comma del precedente articolo 26 sono pubbliche e contro di esse è ammesso ricorso da parte

dei dipartimenti al Ministero della pubblica istruzione che decide previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 32.

(Immissione nel ruolo di docente ricercatore e commissioni giudicatrici dei concorsi)

L'immissione nel ruolo unico di docente ricercatore universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni triennio per settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti ricercatori del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento. Risultano eletti coloro che hanno riportato il numero più alto di voti. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti ricercatori in ruolo.

Il concorso è aperto a tutti e viene indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente all'espletamento del concorso.

Le procedure di concorso debbono essere concluse entro il 30 settembre successivo.

Le nomine hanno decorrenza dalla data di inizio del successivo anno accademico.

La stessa decorrenza hanno i trasferimenti.

Art. 33.

(Modalità di espletamento dei concorsi)

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati all'insegnamento sulla base della valutazione dei titoli e di altre prove (orali, scritte e sperimentali) atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine dei lavori, che sono pubblici, e al cui svolgimento prendono parte con diritto di inter-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venire nella discussione i singoli candidati, proclama una lista aperta di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto.

La lista degli idonei non può superare di oltre 1/4 il numero dei posti messi a concorso.

Art. 34.

(Chiamate e trasferimenti)

Le chiamate sono effettuate dalle assemblee dei singoli dipartimenti nell'ambito della lista di idonei e con il consenso dell'interessato. Alla copertura dei posti si può provvedere anche mediante trasferimento purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. In entrambi i casi la deliberazione dovrà essere motivata e pubblica.

I dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura provvede il Consiglio nazionale universitario con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

Il docente ricercatore deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la sua residenza nel luogo in cui ha sede il dipartimento al quale è stato assegnato.

I provvedimenti che riguardano le nomine e i trasferimenti di docenti ricercatori sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e gli atti relativi sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.

(Carriere e trattamento economico del docente ricercatore)

Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli, e sulla base di una valutazione le cui modalità sono deliberate dal Consiglio di dipartimento, il docente ricercatore è definitivamente confermato dal Dipartimento.

Egli non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile dall'ufficio, ed è tenuto a presentare, ogni biennio, all'Assemblea del dipartimento una relazione sull'attività didattica e di ricerca.

Il trattamento economico del docente ricercatore è articolato in 5 classi di stipendio corrispondenti ai coefficienti 400, 580, 700, 800, 1040 che si conseguono per anzianità. A ciascuna classe di stipendio si accede dopo un quadriennio di permanenza nella classe precedente.

Spetta inoltre al docente ricercatore una indennità di ricerca pari all'80 per cento dello stipendio.

L'acceleramento della progressione economica può avvenire mediante concorso nazionale indetto ogni tre anni con modalità stabilite dalla legge.

Rimangono in vigore i normali scatti di anzianità.

Il docente ricercatore di ruolo rimane in servizio sino al 70° anno di età.

Art. 36.

*(Compiti e doveri del docente ricercatore.
Pieno tempo e incompatibilità)*

Ai docenti ricercatori sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatte salve l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività, nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno, a pieno tempo.

Il docente ricercatore di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo od industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine

di lucro, nè può svolgere la sua opera presso Università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente unico universitario.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti ricercatori di ruolo che siano chiamati a far parte del governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di Assemblea o Consiglio regionale e di Presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazioni superiori a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale e regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o purchè di rilevante interesse pubblico può assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente ricercatore che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti all'Università che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziarne l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato. Una parte di questi proventi su decisione e nella misura deliberata dal Consiglio di ateneo, viene ripartita fra tutto il personale docente e non docente che ha partecipato a tale attività.

Le quote attribuite al detto personale non potranno comunque superare il 30 per cento dell'importo annuale dell'indennità di ricerca per il personale docente o il 20 per cento dell'importo dello stipendio per il personale non docente.

Art. 37.

(Incremento degli organici e reclutamento di docenti ricercatori)

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento entro il 30 marzo 1970 un programma quinquennale di incremento dei posti di ruolo di docente ricercatore in base al quale il rapporto docente-studenti sia fissato al termine del quinquennio nella misura di 1 a 10. L'incremento dei posti di ruolo di docente ricercatore dovrà essere in seguito ancorato all'incremento del numero degli studenti secondo il medesimo rapporto.

Entro la stessa data il Ministro della pubblica istruzione presenterà un programma quinquennale per la stipulazione di almeno 20.000 contratti biennali rinnovabili per l'addestramento didattico e scientifico al fine del reclutamento del personale docente, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Ai titolari di tali contratti di addestramento didattico e scientifico è assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale.

Art. 38.

(Ruolo dei lettori di lingue straniere)

Limitatamente ai lettori di lingua straniera e ai cittadini di nazionalità straniera è

conservato il ruolo dei lettori alle condizioni giuridiche ed economiche di reclutamento e di progressione di carriera esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Tali lettori hanno diritto all'indennità di cui al precedente articolo 35.

Art. 39.

(Norme transitorie relative all'immissione nei ruoli di docenti ricercatori)

Entro il 31 ottobre 1969 il Ministro della pubblica istruzione provvederà all'inquadramento nel nuovo ruolo di docente ricercatore universitario di tutti i docenti di ruolo (professori di ruolo, professori aggregati, assistenti di ruolo anche se sprovvisti di libera docenza), nonché dei professori universitari incaricati con almeno tre anni di insegnamento e forniti di libera docenza.

Ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio sarà calcolata l'effettiva anzianità maturata nei ruoli di provenienza o nell'incarico di insegnamento.

Per i professori incaricati che non rientrano nella condizione prevista dal primo comma del presente articolo e per gli assistenti volontari gli anni di insegnamento effettivamente prestati nell'Università costituiscono titolo preferenziale nei concorsi, e, una volta vinto il concorso ed entrati nei ruoli, vengono computati come anzianità di ruolo sino a un massimo di 7 anni.

Con la vittoria nel concorso e la chiamata da parte di un dipartimento essi conseguono la prima classe di stipendio.

Qualora il vincitore di un concorso abbia già svolto attività didattica e di ricerca in sedi ed istituti anche non universitari, tale attività può essere computata ai fini della anzianità di servizio fino a un massimo di 7 anni, non cumulabili con gli anni di cui al precedente terzo comma.

In attesa del completamento dell'organico di cui all'articolo 37 della presente legge, gli attuali professori incaricati e gli assistenti

volontari i cui posti non siano ancora coperti dall'organico di ruolo dei docenti ricercatori, sono mantenuti in servizio.

Art. 40.

(Personale non docente)

Il personale non docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in ruolo mediante i concorsi di cui al precedente articolo 26 consegue lo stato giuridico, il trattamento economico e la progressione di carriera previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO V

UNIVERSITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 41.

(Il Consiglio regionale universitario)

E istituito in ogni Regione il Consiglio regionale universitario con il compito di:

a) elaborare un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della Regione e tale da influire negli orientamenti e nelle scelte del piano regionale di sviluppo;

b) promuovere iniziative atte a favorire un orientamento nelle scelte universitarie da parte dei giovani, coordinate alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale della regione;

c) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi convergenti con gli organi regionali della programmazione;

d) avanzare al Consiglio nazionale universitario e al Ministro della pubblica istruzione proposte idonee a favorire lo sviluppo dell'Università nell'ambito della Regione.

Il Consiglio regionale universitario è composto proporzionalmente alla popolazione della Regione e il numero dei suoi membri varia da un minimo di 30 a un massimo di

60. Del Consiglio regionale universitario fanno parte di diritto:

- a) da uno a tre rappresentanti della Giunta o del Governo regionale;
- b) da uno a tre rappresentanti delle città capoluogo di provincia e delle città sedi universitarie;
- c) da uno a tre rappresentanti di ogni Consiglio provinciale;
- d) da uno a tre rappresentanti del Comitato regionale della programmazione;
- e) da uno a tre rappresentanti del Consiglio o dell'Assemblea regionale;
- f) tre rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui alla lettera e) sono eletti con modalità che consentano la rappresentanza delle minoranze.

Fanno inoltre parte del Consiglio regionale universitario membri eletti dalle Università della Regione in una quota che concorre al completamento del numero massimo dei membri fissati per il Consiglio regionale universitario.

Il numero dei membri del Consiglio regionale universitario è fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I componenti del Consiglio regionale universitario sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il Consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente e di un segretario, e all'approvazione del suo regolamento interno.

Art. 42.

(Il Consiglio nazionale universitario)

Al fine di presiedere al coordinamento delle attività delle Università, di promuoverne lo sviluppo e di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo nel settore universitario è istituito il Consiglio nazionale universitario che ha anche compiti di consulenza e di proposta

per il Ministro in materia di ordinamento degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Esso è composto di 60 membri, dei quali:

- 30 in rappresentanza delle Università;
- 20 in rappresentanza del Parlamento;
- 5 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- 5 in rappresentanza dei sindacati.

L'elezione dei 30 rappresentanti dell'Università avviene sulla base della costituzione di un collegio unico nazionale composto dai componenti le assemblee di Ateneo di cui al precedente articolo 21, con voto diretto e segreto. Risultano eletti nell'ordine coloro che avranno ricevuto il numero più alto di suffragi. In caso di necessità di surrogazione subentrano coloro che vengono immediatamente dopo nel numero dei suffragi riportati.

I 20 rappresentanti del Parlamento sono eletti secondo i regolamenti delle rispettive assemblee.

I 5 rappresentanti del CNEL sono eletti secondo le norme del suo regolamento interno.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle grandi Confederazioni sindacali dei lavoratori.

Il Ministro della pubblica istruzione, ricevute le designazioni, nomina con suo decreto il Consiglio nazionale universitario i cui membri durano in carica 5 anni e non possono essere immediatamente rieleggibili.

Nella sua prima riunione il CNU procede alla nomina a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario e procede alla approvazione del suo regolamento interno.

Il Consiglio nazionale universitario può, se ne ravvisa la necessità, istituire nel suo seno sezioni speciali o commissioni di lavoro anche avvalendosi di collaboratori esterni.

Il Ministro della pubblica istruzione metterà a disposizione del Consiglio nazionale universitario e dei Consigli regionali universitari i mezzi finanziari e il personale necessari al loro funzionamento.

La I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa e le sue fun-

zioni, in quanto non in contrasto con la presente legge, sono assunte dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 43.

*(Programma di sviluppo universitario
e sviluppo economico nazionale)*

All'atto della presentazione del programma economico nazionale il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale per l'Università.

Al fine della presentazione del programma di cui al comma precedente ogni Università redige sulla base di proposte avanzate dai dipartimenti un progetto di piano quinquennale in relazione:

a) all'aumento della popolazione scolastica e alle previsioni in rapporto allo sviluppo generale della scolarità;

b) alla necessità di adeguamento delle strutture scolastiche, alla organizzazione didattica e alle esigenze della ricerca scientifica;

c) all'ampliamento e alle modificazioni da introdurre nella struttura edilizia per rendere sempre più idonee le sedi dei dipartimenti ai loro compiti e per dotare gli Atenei di quelle strutture ricettive e ricreative e igienico-sanitarie indispensabili agli studenti e ai docenti per un ordinato sviluppo di una vita universitaria a pieno tempo;

d) al ruolo che l'Università svolge ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale della società nella zona nella quale opera.

Il progetto approvato dall'Assemblea di Ateneo viene trasmesso al Consiglio regionale universitario per il suo coordinamento a livello regionale, e quindi trasmesso al Consiglio nazionale universitario per le decisioni nazionali da adottare.

Il programma formulato secondo la procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo deve indicare l'ammontare della spesa per la sua attuazione, con indicazioni distinte per quanto riguarda la edilizia universitaria, ivi compresa l'istituzione di nuove sedi universitarie, l'attività di ricerca, lo sviluppo degli organici e la estensione del diritto allo studio. Il pro-

gramma nella formulazione del Consiglio nazionale universitario è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione dal Ministro della pubblica istruzione con le sue osservazioni, e dopo il parere del CIPE è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il programma è approvato con legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 44.

(Attuazione del diritto allo studio)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo II della presente legge per quanto concerne il diritto allo studio, alla copertura del maggiore onere relativo all'anno accademico 1969-70, calcolato in 25.000 milioni, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio, in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e successive modificazioni.

Art. 45.

(Personale docente)

Alla copertura del maggior onere di milioni 15.000 derivanti dall'applicazione del Titolo IV della presente legge, si provvede con gli stanziamenti integrativi ripartiti in bilancio, in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e successive modificazioni.

Art. 46.

(Reclutamento del personale docente)

Per la stipulazione dei contratti di cui al precedente articolo 37 saranno iscritte le seguenti somme nel capitolo di spesa del Ministero della pubblica istruzione:

anno 1970	. . .	milioni	6.000
» 1971	. . .	»	12.000
» 1972	. . .	»	18.000
» 1973	. . .	»	24.000
» 1974	. . .	»	30.000

Art. 47.

(Spese relative all'espletamento dei concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario)

Le spese relative all'espletamento dei concorsi e al finanziamento dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario fanno capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nel quale, a partire dal 1970, sarà iscritta la somma di 1.500 milioni di lire.

Art. 48.

(Finanziamento della ricerca scientifica)

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nell'Università, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1970, sarà stanziata una somma che al termine del quinquennio successivo dovrà raggiungere i 1.000 miliardi di lire. Tale somma sarà ripartita tra le singole Università secondo le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 49.

(Disposizioni finali)

Le modifiche dell'ordinamento universitario, introdotte con la presente legge, avranno attuazione con l'inizio dell'anno accademico 1969-70.

I risultati della sperimentazione consentita dal nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per un controllo e per una verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo triennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le disposizioni incompatibili con quelle previste dalla presente legge, sono abrogate.